

N. 1

LA TRASPARENZA DEI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

*Guida operativa all'art. 50
dell'AI Act*

Obblighi, esclusioni, formule e documentazione

Michele Iaselli

QUADERNI DI INNOVA JUS

Collana monografica del Centro Studi Innova Jus

n. 1

QUADERNI DI INNOVA JUS

Collana monografica del Centro Studi Innova Jus

Direttore della collana

Michele Iaselli

La collana raccoglie contributi monografici di taglio operativo su temi di diritto delle tecnologie, protezione dei dati personali, intelligenza artificiale e governo del digitale. Ciascun quaderno è dedicato a un solo tema e reca la numerazione progressiva della collana.

I quaderni sono pubblicati in edizione digitale, scaricabile gratuitamente dal sito del Centro Studi Innova Jus, e in edizione a stampa.

QUADERNI DI INNOVA JUS
n. 1

Michele Iaselli

LA TRASPARENZA DEI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Guida operativa all'art. 50 dell'AI Act

Obblighi, esclusioni, formule e documentazione

Centro Studi Innova Jus

Napoli

2026

Quaderni di Innova Jus

Editore	Centro Studi Innova Jus
Sede	Via Giovanni Merliani 19, 80127 Napoli, Italia
Sito web	innovajus.it
Posta elettronica	info@innovajus.it
Collana	Quaderni di Innova Jus
Numero	1
Titolo	La trasparenza dei sistemi di intelligenza artificiale. Guida operativa all’art. 50 dell’AI Act
Autore	Michele Iaselli
Direttore della collana	Michele Iaselli
Lingua	Italiano
Periodicità	Collana monografica non periodica; i numeri escono senza cadenza prefissata, con numerazione progressiva
Edizione	Prima edizione
Data di pubblicazione	Ottobre 2026
Testo aggiornato al	7 settembre 2026
ISBN edizione a stampa	979-8172528712
Supporto	Edizione digitale (PDF) ed edizione a stampa
Diffusione	Edizione digitale scaricabile gratuitamente dal sito dell’editore; edizione a stampa in vendita su Amazon
Licenza	Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale (CC BY-NC-ND 4.0)

Citazione consigliata

M. Iaselli, La trasparenza dei sistemi di intelligenza artificiale. Guida operativa all'art. 50 dell'AI Act, Quaderni di Innova Jus, n. 1, Centro Studi Innova Jus, Napoli, 2026.

Edizione digitale

L'edizione digitale del presente quaderno è scaricabile gratuitamente dal sito del Centro Studi Innova Jus. L'edizione a stampa è disponibile in vendita; il ricavato concorre alle spese di produzione della collana.

Avvertenza

Il presente quaderno ha finalità informativa e formativa e non costituisce parere professionale. Le indicazioni operative e le formule proposte richiedono adattamento al contesto concreto e verifica alla data di consultazione.

Indice

Presentazione della collana.....	10
Come usare questo quaderno.....	12
Aggiornamenti dell'edizione.....	13
1. La trasparenza come unico blocco realmente operativo.....	14
1.1. Una scadenza raccontata male.....	14
1.2. Che cosa è realmente entrato in applicazione.....	15
1.3. Perché l'art. 50 riguarda quasi tutti.....	15
1.4. La struttura di questo quaderno.....	16
2. L'architettura dell'art. 50.....	17
2.1. Una norma costruita sui ruoli.....	17
2.2. Chi è fornitore.....	17
2.3. Chi è utilizzatore.....	18
2.4. I cinque obblighi.....	18
2.5. Il rapporto con le altre discipline.....	19
2.6. Linee guida e codice di buone pratiche.....	20
2.7. Catene di fornitura e gruppi di imprese.....	21
3. Sistemi che interagiscono con persone fisiche.....	22
3.1. Il precetto.....	22
3.2. I quattro criteri cumulativi.....	22
3.3. L'eccezione dell'evidenza.....	23
3.4. Come si adempie.....	23
3.5. Che cosa documentare.....	24
3.6. Gli assistenti integrati in servizi di terzi.....	24
4. La marcatura leggibile dalla macchina.....	26
4.1. Il precetto.....	26
4.2. Che cosa resta fuori.....	26
4.3. L'editing standard.....	27
4.4. Il regime transitorio.....	27
4.5. Marcatura e etichettatura non sono la stessa cosa.....	28
4.6. Che cosa documentare.....	28
5. Riconoscimento delle emozioni e categorizzazione biometrica.....	30
5.1. Il precetto.....	30
5.2. Il rapporto con i divieti dell'art. 5.....	30
5.3. Il concorso con la disciplina sulla protezione dei dati.....	31
5.4. Come si adempie.....	31
5.5. Che cosa documentare.....	32

6. I deep fake.....	33
6.1. Il precetto.....	33
6.2. La definizione e i tre criteri.....	33
6.3. La valutazione contestuale.....	34
6.4. L'eccezione delle opere creative.....	34
6.5. Come si etichetta.....	35
6.6. Il concorso con la disciplina penale nazionale.....	36
6.7. Che cosa documentare.....	36
7. I testi di interesse pubblico.....	37
7.1. Il precetto.....	37
7.2. I tre criteri.....	37
7.3. L'esenzione: revisione umana, controllo editoriale, responsabilità editoriale	38
7.4. La lettura operativa dell'esenzione.....	38
7.5. Come si etichetta quando l'esenzione non opera.....	39
7.6. Il caso della comunicazione pubblica.....	39
7.7. Che cosa documentare.....	40
8. Modalità e tempi dell'informazione.....	41
8.1. Il precetto comune.....	41
8.2. Tempestività.....	41
8.3. Chiarezza e distinguibilità.....	41
8.4. Accessibilità.....	42
8.5. Pluralità di canali e di lingue.....	42
9. Dimostrare la conformità.....	44
9.1. Il problema.....	44
9.2. Il codice di buone pratiche.....	44
9.3. Il valore e i limiti dell'adesione.....	45
9.4. Il fascicolo della trasparenza.....	45
9.5. Il presidio organizzativo.....	46
9.6. Il ruolo del responsabile della protezione dei dati.....	46
10. Vigilanza e sanzioni.....	48
10.1. Chi vigila.....	48
10.2. Le sanzioni.....	48
10.3. L'assetto nazionale.....	49
10.4. Un quadro ancora in costruzione.....	49
11. Il livello nazionale.....	50
11.1. Il rapporto tra la legge nazionale e il Regolamento.....	50
11.2. L'art. 612-quater del codice penale.....	50
11.3. L'aggravante comune.....	51
11.4. La lettura d'insieme.....	51
12. Dodici casi applicativi.....	53
Caso 1. Lo studio professionale con assistente sul sito.....	53

Caso 2. Il comune con il servizio di risposta ai cittadini.....	53
Caso 3. L'agenzia di comunicazione che produce immagini sintetiche.....	54
Caso 4. La testata online che utilizza strumenti generativi in redazione.....	54
Caso 5. L'impresa che produce documentazione tecnica interna.....	55
Caso 6. Il centro commerciale con analisi delle espressioni.....	55
Caso 7. La banca con l'assistente vocale.....	55
Caso 8. Il professionista che pubblica contributi divulgativi.....	56
Caso 9. La società di formazione con avatar del docente.....	56
Caso 10. Il sistema che opera solo tra macchine.....	57
Caso 11. La piattaforma di commercio elettronico con schede prodotto generate.....	57
Caso 12. L'impresa che impiega un avatar video nell'assistenza ai clienti.....	58
13. Attuazione in dodici passi.....	59
Passo 1. Inventario dei sistemi.....	59
Passo 2. Qualificazione soggettiva.....	59
Passo 3. Individuazione delle interazioni dirette.....	59
Passo 4. Mappatura dei contenuti sintetici.....	59
Passo 5. Classificazione dei contenuti.....	60
Passo 6. Decisione sull'esenzione editoriale.....	60
Passo 7. Verifica dei sistemi biometrici e di riconoscimento emozionale.....	60
Passo 8. Redazione dei testi informativi.....	60
Passo 9. Intervento sulle interfacce e sui contenuti.....	60
Passo 10. Istruzioni ai terzi.....	60
Passo 11. Costituzione del fascicolo.....	61
Passo 12. Riesame periodico.....	61
Dodici errori ricorrenti.....	61
Appendice A — Albero decisionale.....	63
Sezione prima. Sistemi interattivi.....	63
Sezione seconda. Contenuti generati o manipolati.....	63
Sezione terza. Sistemi biometrici ed emozionali.....	64
Appendice B — Lista di autovalutazione.....	65
Appendice C — Formule tipo.....	67
C.1. Sistemi interattivi.....	67
C.2. Contenuti visivi e audiovisivi.....	67
C.3. Testi.....	68
C.4. Sistemi di riconoscimento delle emozioni e di categorizzazione biometrica.....	68
C.5. Clausola contrattuale per fornitori e collaboratori esterni.....	69
Appendice D — Registro degli adempimenti di trasparenza.....	70
Appendice E — Cronologia delle date rilevanti.....	71
Appendice F — Domande frequenti.....	72
Se il sistema è di un fornitore terzo, l'obbligo è suo o mio?.....	72

L'obbligo vale anche se il servizio è gratuito?.....	72
Un professionista che pubblica sui propri canali è un utilizzatore?.....	72
Se un collaboratore esterno produce il contenuto, chi risponde?.....	72
La marcatura tecnica apposta dal fornitore mi esonera dall'etichettare?.....	73
Devo etichettare i contenuti pubblicati prima del 2 agosto 2026?.....	73
Il rinvio al 2 dicembre 2026 riguarda anche i miei obblighi di utilizzatore?.....	73
L'uso del correttore automatico fa scattare gli obblighi?.....	73
Devo aderire al codice di buone pratiche?.....	73
L'adesione al codice mi mette al riparo dalle contestazioni?.....	73
Chi controlla e chi sanziona in Italia?.....	74
L'etichettatura mi mette al riparo sul piano penale?.....	74
Appendice G — Glossario.....	75
Appendice H — Fonti.....	77
Fonti normative.....	77
Documenti delle istituzioni dell'Unione.....	77
Avvertenza sull'aggiornamento.....	78
L'autore.....	79
Il Centro Studi Innova Jus.....	80
I Quaderni di Innova Jus.....	81

Presentazione della collana

La rivista *Innova Jus* nasce per seguire il movimento del diritto delle tecnologie mese per mese. È uno strumento di attualità e, come tutti gli strumenti di attualità, ha una vita breve: il numero che commenta un regolamento appena pubblicato serve moltissimo nelle settimane successive e assai meno diciotto mesi dopo.

I Quaderni nascono per la ragione opposta. Sono monografici, dedicati a un solo tema, e sono costruiti perché restino utili quando l'attualità che li ha originati è passata. Non commentano una novità: la traducono in adempimenti, in verifiche, in testi da adottare. Il lettore che ho in mente non legge il quaderno per informarsi, lo tiene aperto accanto al lavoro che sta facendo.

Da questa scelta discendono alcune conseguenze editoriali che è giusto dichiarare fin dal primo numero.

La prima è la selettività. I Quaderni non hanno periodicità. Escono quando un tema merita il formato monografico e non quando lo impone un calendario. La numerazione è progressiva e non reca indicazione di mese.

La seconda è il taglio operativo. Ogni quaderno contiene una parte espositiva e una parte strumentale: liste di controllo, alberi decisionali, formule tipo, modelli di registro. La parte strumentale non è un'appendice ornamentale, è la ragione per cui il quaderno esiste.

La terza è la dichiarazione della data. Ogni quaderno reca nel colophon la data di chiusura del testo. In una materia che si muove con la velocità attuale, sapere a quando risale un'affermazione vale quanto l'affermazione stessa.

La quarta è l'accesso. L'edizione digitale è gratuita e scaricabile senza registrazione. L'edizione a stampa è disponibile per chi preferisce la carta. Chi vuole diffondere, citare o riprodurre il quaderno nei limiti della licenza indicata è libero di farlo, ed è anzi incoraggiato a farlo.

Il primo numero è dedicato agli obblighi di trasparenza dell'art. 50 del Regolamento (UE) 2024/1689. La scelta non è casuale. Nel racconto pubblico dell'estate del 2026 la data del 2 agosto è stata associata al rinvio degli obblighi sui sistemi ad alto rischio, e questo ha prodotto la convinzione diffusa che l'intero impianto europeo fosse slittato. Non è così: proprio in quella data è divenuto esigibile il blocco di obblighi che riguarda la platea più ampia di soggetti, molti dei quali non si considerano destinatari dell'AI Act.

Colmare questa distanza tra ciò che si crede e ciò che è dovuto mi è parso il modo migliore di aprire una collana.

Michele Iaselli

Direttore della collana

Come usare questo quaderno

Il quaderno può essere letto per intero, ma è costruito perché lo si possa usare per parti.

Chi deve compiere una verifica rapida può partire dall'Appendice A, che contiene l'albero decisionale, e risalire ai capitoli soltanto per le questioni che l'albero lascia aperte.

Chi deve impostare un percorso di adeguamento può partire dal Capitolo 13, che propone la sequenza in dodici passi, e utilizzare l'Appendice B come strumento di rilevazione.

Chi deve redigere materialmente i testi informativi troverà nell'Appendice C le formule tipo, da adattare al contesto concreto.

Chi deve documentare quanto fatto troverà nell'Appendice D il modello di registro.

Ogni capitolo dedicato a un singolo obbligo segue la medesima sequenza: il precetto, i presupposti di applicazione, le esclusioni, le modalità di adempimento, gli elementi da documentare. La sezione conclusiva di ciascun capitolo, intitolata «Che cosa documentare», è quella che conviene consultare per prima quando l'obiettivo non è comprendere l'obbligo ma dimostrarne l'osservanza.

I riquadri contrassegnati dalla barra laterale contengono avvertenze o formule tipo. Le formule non hanno valore precettivo: sono modelli redazionali.

Le fonti sono elencate nell'Appendice H. Il testo è aggiornato al 7 settembre 2026.

Aggiornamenti dell'edizione

La materia trattata in questo quaderno si muove su tre piani distinti: l'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega contenuta nella legge 23 settembre 2025, n. 132; l'emersione di prassi applicative delle autorità nazionali di vigilanza; l'evoluzione delle soluzioni tecniche di marcatura e la corrispondente evoluzione dello stato dell'arte generalmente riconosciuto, che l'art. 50, par. 2, assume come parametro.

La collana adotta perciò il criterio della revisione dichiarata. Quando un quaderno viene aggiornato, l'edizione digitale reca una nuova data di chiusura del testo e l'indicazione delle sezioni modificate; il numero della collana resta invariato e l'identificativo dell'edizione a stampa è distinto. Le versioni precedenti non vengono rimosse dal sito, affinché resti sempre possibile risalire al testo sul quale una citazione è stata formata.

Il testo del presente numero è chiuso alla data del 7 settembre 2026. Il lettore che lo utilizzi a distanza di tempo da tale data è invitato a riscontrare i riferimenti presso le fonti ufficiali, elencate nell'Appendice H.

CAPITOLO 1

La trasparenza come unico blocco realmente operativo

1.1. Una scadenza raccontata male

Per quasi due anni la data del 2 agosto 2026 è stata presentata, nella pubblicistica specializzata e nella comunicazione dei fornitori di servizi di conformità, come il giorno in cui sarebbero divenuti esigibili gli obblighi relativi ai sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio. Non è andata così, e la correzione di rotta è arrivata a ridosso della scadenza.

Il Regolamento (UE) 2026/1744, noto come Digital Omnibus sull'intelligenza artificiale, adottato dal Consiglio il 29 giugno 2026, firmato l'8 luglio 2026, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 24 luglio 2026 ed entrato in vigore il 27 luglio 2026, ha modificato il calendario applicativo del Regolamento (UE) 2024/1689. Le disposizioni del Capo III, sezioni 1, 2 e 3, quelle che definiscono il regime dei sistemi ad alto rischio, si applicheranno dal 2 dicembre 2027 per i sistemi riconducibili all'art. 6, par. 2, e all'Allegato III, e dal 2 agosto 2028 per i sistemi ad alto rischio collegati ai prodotti disciplinati dall'Allegato I.

La ragione dichiarata del differimento è di ordine pratico prima che politico: le norme tecniche armonizzate, i quadri nazionali di governance e le procedure di valutazione della conformità non erano pronti, e imporre obblighi in assenza degli strumenti necessari ad adempierli avrebbe prodotto incertezza anziché tutela.

Il risultato, però, è un equivoco diffuso. Molte organizzazioni hanno archiviato il dossier dell'intelligenza artificiale come rinviato al 2027, quando ciò che è stato rinviato è soltanto una parte del Regolamento, e non quella che le riguarda più direttamente.

1.2. Che cosa è realmente entrato in applicazione

Alla data del 2 agosto 2026 il Regolamento è entrato nella sua fase generale di applicazione. Sono divenute pienamente operative, tra le altre, le disposizioni sugli obblighi di trasparenza dell'art. 50, i poteri di esecuzione della Commissione europea e delle autorità nazionali di vigilanza del mercato, e il quadro sanzionatorio corrispondente.

Restano naturalmente applicabili le disposizioni già in vigore in precedenza: i divieti di pratiche di intelligenza artificiale di cui all'art. 5 e l'obbligo di alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale di cui all'art. 4, entrambi operativi dal 2 febbraio 2025, nonché il regime dei modelli per finalità generali, applicabile dal 2 agosto 2025.

La distinzione che ogni organizzazione deve compiere è dunque tripartita: vi sono obblighi già esigibili, obblighi divenuti esigibili il 2 agosto 2026 e obblighi differiti al 2027 o al 2028. Chi ragiona per blocchi indistinti sbaglia in entrambe le direzioni, perché o si affanna su adempimenti che avrà tempo di costruire, o trascura adempimenti che sono già dovuti.

1.3. Perché l'art. 50 riguarda quasi tutti

La particolarità dell'art. 50 sta nel suo ambito soggettivo. Il regime dei sistemi ad alto rischio interessa una platea circoscritta e identificabile: chi sviluppa o utilizza sistemi rientranti in categorie tipizzate. Gli obblighi di trasparenza, invece, seguono una logica diversa, perché si agganciano non alla pericolosità del sistema ma alla circostanza che una persona fisica si trovi a interagire con una macchina o ad essere esposta a un contenuto che una macchina ha prodotto.

Ne consegue che l'art. 50 tocca lo studio professionale che ha attivato un assistente conversazionale sul proprio sito, l'amministrazione che risponde ai cittadini attraverso un sistema automatizzato, l'agenzia che produce materiali promozionali con strumenti generativi, la redazione che pubblica contenuti su temi di rilievo collettivo, l'impresa che utilizza sistemi di riconoscimento delle emozioni nei propri processi.

Nessuno di questi soggetti si percepisce come destinatario dell'AI Act. Quasi tutti lo sono.

1.4. La struttura di questo quaderno

Il presente lavoro non è un commento all'art. 50 e non aspira a completezza dogmatica. È uno strumento di lavoro, costruito per accompagnare l'autovalutazione e la messa a terra degli adempimenti.

Il Capitolo 2 ricostruisce l'architettura della norma e la qualificazione soggettiva di fornitore e utilizzatore. I Capitoli da 3 a 7 esaminano partitamente i cinque obblighi, ciascuno secondo la medesima sequenza: presupposti di applicazione, esclusioni, modalità di adempimento, elementi da documentare. Il Capitolo 8 tratta le modalità e i tempi dell'informazione. Il Capitolo 9 affronta la dimostrazione della conformità e il ruolo del codice di buone pratiche. Il Capitolo 10 illustra il sistema di vigilanza e sanzionatorio. Il Capitolo 11 raccorda il quadro europeo con la disciplina nazionale. Il Capitolo 12 raccoglie dodici casi applicativi risolti. Il Capitolo 13 propone una sequenza attuativa in dodici passi.

Chiudono il volume gli strumenti operativi: l'albero decisionale, la lista di autovalutazione, le formule tipo, il modello di registro degli adempimenti, la cronologia delle date rilevanti, il glossario e l'elenco delle fonti.

Avvertenza. Il testo è aggiornato al 7 settembre 2026. La materia è in movimento su tre piani distinti: l'attuazione delle deleghe contenute nella legge nazionale, l'evoluzione delle prassi applicative delle autorità di vigilanza e lo sviluppo delle soluzioni tecniche di marcatura. Ogni riferimento normativo va verificato alla data di consultazione.

CAPITOLO 2

L'architettura dell'art. 50

2.1. Una norma costruita sui ruoli

L'art. 50 del Regolamento (UE) 2024/1689 distribuisce gli obblighi secondo la posizione occupata nella catena del valore. Non esiste un obbligo generale di trasparenza gravante indistintamente su chiunque abbia a che fare con un sistema di intelligenza artificiale: esistono obblighi puntuali, ciascuno con un destinatario preciso.

La prima operazione da compiere, prima ancora di leggere il contenuto degli obblighi, è quindi la qualificazione soggettiva. La medesima organizzazione può essere fornitore rispetto a un sistema e utilizzatore rispetto a un altro, e talvolta entrambe le cose rispetto allo stesso sistema.

2.2. Chi è fornitore

Ai sensi dell'art. 3, punto 3, del Regolamento, è fornitore la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, l'agenzia o altro organismo che sviluppa un sistema di intelligenza artificiale, o lo fa sviluppare, e lo immette sul mercato o lo mette in servizio con il proprio nome o marchio. La qualifica prescinde dallo stabilimento nel territorio dell'Unione: i fornitori stabiliti in Paesi terzi sono soggetti alle disposizioni del Regolamento quando l'output del loro sistema è utilizzato nell'Unione.

Il fornitore deve assicurare che il sistema soddisfi gli obblighi di trasparenza a lui riferibili prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio. Non si tratta, dunque, di un adempimento successivo o rimediabile: è un requisito di progettazione.

Un elemento pratico merita attenzione. L'organizzazione che acquisisce un sistema di terzi e lo rende disponibile al pubblico apponendovi il proprio nome o marchio assume la qualifica di fornitore, con tutte le conseguenze del caso. È una situazione frequente nei servizi

conversazionali personalizzati, dove la tecnologia è di un soggetto e l'interfaccia, con logo e denominazione, è di un altro.

2.3. Chi è utilizzatore

È utilizzatore la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, l'agenzia o altro organismo che utilizza un sistema di intelligenza artificiale sotto la propria autorità, con esclusione dell'uso nell'ambito di un'attività personale non professionale.

L'esclusione dell'attività personale ha un perimetro più stretto di quanto si creda. Secondo i chiarimenti forniti dalla Commissione, la persona fisica che genera contenuti sintetici e li diffonde sui propri canali agisce in ambito personale, e tale uso resta fuori dall'ambito di applicazione del Regolamento. Se però da quell'attività trae con regolarità un beneficio economico, ovvero la esercita nel quadro di un'attività d'impresa, commerciale, professionale o autonoma, quella medesima persona è utilizzatore a tutti gli effetti.

Due precisazioni ulteriori, entrambe di rilievo pratico:

- i dipendenti che operano secondo le istruzioni e sotto il controllo della persona giuridica non sono utilizzatori autonomi; utilizzatore resta l'ente sotto la cui autorità il sistema è impiegato;
- la persona giuridica conserva la qualifica di utilizzatore anche quando terzi, quali fornitori di servizi o professionisti autonomi, intervengano nel funzionamento del sistema per suo conto e sotto la sua responsabilità e controllo.

Ne discende che l'esternalizzazione della produzione di contenuti non trasferisce l'obbligo. Chi commissiona e pubblica risponde.

2.4. I cinque obblighi

L'art. 50 articola cinque obblighi sostanziali, ai quali si aggiunge una disposizione sulle modalità dell'informazione.

Disposizione	Destinatario	Oggetto
Art. 50, par. 1	Fornitore	Progettare i sistemi che interagiscono direttamente con persone fisiche in modo che queste siano informate di interagire con un sistema di intelligenza artificiale, salvo che ciò sia evidente
Art. 50, par. 2	Fornitore	Assicurare che gli output sintetici siano marcati in formato leggibile dalla macchina e rilevabili come generati o manipolati artificialmente
Art. 50, par. 3	Utilizzatore	Informare le persone fisiche esposte a sistemi di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica
Art. 50, par. 4, primo periodo	Utilizzatore	Rendere noto che il contenuto costituisce un deep fake
Art. 50, par. 4, secondo periodo	Utilizzatore	Rendere noto che il testo pubblicato per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico è stato generato o manipolato artificialmente
Art. 50, par. 5	Fornitore e utilizzatore	Fornire l'informazione al più tardi al momento della prima interazione o esposizione, in modo chiaro e distinguibile, nel rispetto dei requisiti di accessibilità

La ripartizione non è casuale. Al fornitore competono gli adempimenti che si realizzano nella progettazione del sistema e nella tecnologia incorporata; all'utilizzatore competono gli adempimenti che dipendono dal contesto concreto di impiego e dalla destinazione del contenuto, che il fornitore non può conoscere in anticipo.

2.5. Il rapporto con le altre discipline

L'art. 50 non esaurisce gli obblighi applicabili. Il par. 6 fa salvi i requisiti e gli obblighi stabiliti dal Capo III per i sistemi ad alto rischio e le altre disposizioni del diritto dell'Unione e nazionale applicabili agli utilizzatori.

La conseguenza pratica è duplice.

In primo luogo, l'adempimento degli obblighi di trasparenza non sana profili di illiceità sostanziale attinenti ad altri corpi normativi. Un contenuto correttamente etichettato come generato artificialmente può nondimeno essere diffamatorio, ingannevole ai sensi della disciplina delle pratiche commerciali scorrette, lesivo del diritto all'immagine o penalmente rilevante.

In secondo luogo, il differimento del regime dei sistemi ad alto rischio non incide sull'applicazione delle discipline indipendenti da quella categoria. Il Regolamento (UE) 2016/679 continua ad applicarsi integralmente ai trattamenti di dati personali sottostanti; la disciplina lavoristica continua a governare l'impiego di strumenti automatizzati nel rapporto di lavoro; la responsabilità civile e quella degli amministratori operano secondo le regole ordinarie.

2.6. Linee guida e codice di buone pratiche

Il 20 luglio 2026, con la Comunicazione C(2026) 5054 final, la Commissione europea ha approvato il testo definitivo delle linee guida sull'attuazione degli obblighi di trasparenza per determinati sistemi di intelligenza artificiale ai sensi dell'art. 50 del Regolamento (UE) 2024/1689, dandone notizia con il comunicato stampa IP/26/1653.

Le linee guida hanno natura interpretativa. Non modificano il diritto vigente, chiariscono l'ambito di applicazione, le definizioni e le eccezioni, e lasciano impregiudicata la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea quale interprete ultimo del Regolamento. Il loro valore, per l'operatore, è di certezza applicativa: riducono il margine di discrezionalità nell'autovalutazione e offrono un parametro di riferimento nel confronto con l'autorità di vigilanza.

Il 10 giugno 2026 la Commissione ha pubblicato la versione definitiva del codice di buone pratiche sulla trasparenza dei contenuti generati dall'intelligenza artificiale, elaborato da esperti indipendenti con il contributo dei portatori di interesse. L'adesione è volontaria; il codice è stato valutato adeguato dalla Commissione e dal Comitato europeo per l'intelligenza artificiale. Del suo funzionamento e dei suoi effetti si tratta nel Capitolo 9.

Un punto da non confondere. Le linee guida e il codice non sono fonti di obblighi. Gli obblighi stanno nell'art. 50. Le prime aiutano a interpretarlo, il secondo aiuta a dimostrare di averlo rispettato. L'adesione al codice, in particolare, non equivale a una presunzione di legittimità: la valutazione finale resta rimessa alle autorità competenti.

2.7. Catene di fornitura e gruppi di imprese

La qualificazione soggettiva si complica quando il sistema attraversa più soggetti, ed è nelle catene di fornitura che si annidano gli errori più frequenti.

Tre configurazioni ricorrono nella pratica.

La prima è la rivendita con personalizzazione. Un soggetto acquisisce un sistema di terzi, ne configura il comportamento, lo rende disponibile ai propri clienti con la propria denominazione commerciale. Chi appone il proprio nome o marchio assume la qualifica di fornitore, con gli obblighi che ne derivano, e non può limitarsi a rinviare al fornitore a monte.

La seconda è l'integrazione in un servizio più ampio. Un sistema conversazionale è incorporato in un applicativo gestionale, che a sua volta è messo a disposizione dei clienti finali. Qui occorre distinguere: chi mette in servizio l'applicativo risponde della conformità dell'interfaccia con la quale la persona fisica dialoga, indipendentemente da chi abbia realizzato il motore sottostante.

La terza è l'impiego infragruppo. Una società del gruppo acquisisce e configura il sistema, altre società lo utilizzano nei rapporti con il pubblico. La qualifica di utilizzatore si radica in capo alla società sotto la cui autorità il sistema è impiegato nel singolo contesto, e non in capo alla capogruppo che lo ha negoziato. Ne discende la necessità di istruzioni interne uniformi, perché l'obbligo si adempie dove il contatto con la persona avviene.

In tutte e tre le configurazioni conviene fissare per iscritto tre elementi: chi assume quale qualifica rispetto a ciascun sistema, chi materialmente appone l'informazione o l'etichetta, chi conserva le evidenze. Il Regolamento non impone questa ripartizione formale, ma in sede di verifica l'organizzazione che non sia in grado di indicarla si trova in posizione difficile.

CAPITOLO 3

Sistemi che interagiscono con persone fisiche

3.1. Il precetto

L'art. 50, par. 1, impone ai fornitori di progettare e sviluppare i sistemi di intelligenza artificiale destinati a interagire direttamente con persone fisiche in modo tale che le persone interessate siano informate del fatto che stanno interagendo con un sistema di intelligenza artificiale, a meno che ciò non risulti evidente dal punto di vista di una persona ragionevolmente informata, attenta e avveduta, tenendo conto delle circostanze e del contesto di utilizzo.

È l'obbligo apparentemente più semplice e, nella pratica, quello più frequentemente disatteso, perché coinvolge decisioni di progettazione dell'interfaccia che raramente passano dal vaglio giuridico.

3.2. I quattro criteri cumulativi

Le linee guida della Commissione individuano quattro criteri, tutti necessari, affinché l'obbligo trovi applicazione.

Primo: il sistema deve qualificarsi come sistema di intelligenza artificiale ai sensi dell'art. 3, punto 1, del Regolamento. Un servizio automatizzato costruito su regole deterministiche predefinite non lo è.

Secondo: il sistema deve essere progettato per uno scambio bidirezionale effettivo con le persone, non per la mera raccolta di dati o per la restituzione di risposte automatiche. La distinzione, sul piano applicativo, corre tra il sistema che dialoga e il sistema che si limita a registrare o a restituire un esito predeterminato.

Terzo: l'interazione deve essere diretta, nel senso che è il sistema stesso a comunicare con la persona e non un intermediario umano. Il sistema che suggerisce risposte a un operatore, il quale poi le rielabora e le trasmette, non integra il presupposto.

Quarto: l'interazione deve avvenire con persone fisiche, siano esse consumatori, professionisti o altri utenti.

Restano fuori dall'ambito dell'obbligo, di conseguenza, i sistemi che operano esclusivamente in secondo piano, quelli che comunicano da macchina a macchina e quelli privi di contatto diretto con le persone.

3.3. L'eccezione dell'evidenza

L'obbligo non opera quando l'interazione con un sistema di intelligenza artificiale è evidente. La valutazione, secondo le indicazioni della Commissione, si compie assumendo come parametro una persona media, ragionevolmente informata, attenta e avveduta, e domandandosi se per essa sia evidente di trovarsi di fronte a una macchina.

Due avvertenze si impongono.

La prima è che l'eccezione va interpretata restrittivamente, poiché priva le persone di una tutela informativa. Le stesse linee guida lo affermano espressamente.

La seconda è che l'evidenza va valutata in concreto e non in astratto. Un assistente conversazionale collocato in un contesto professionale rivolto a operatori del settore potrà risultare evidente; il medesimo assistente rivolto a un pubblico indifferenziato, con nome proprio e fotografia di un volto umano, non lo sarà affatto. Anzi, l'antropomorfizzazione dell'interfaccia opera in senso contrario all'evidenza e rende l'informazione tanto più necessaria.

Il consiglio operativo è netto: salvo casi di manifesta superfluità, si informi. Il costo dell'informazione è nullo, il costo dell'omissione è una sanzione.

3.4. Come si adempie

L'informazione deve essere resa fin dall'inizio della prima interazione, in modo chiaro e distinguibile e nel rispetto dei requisiti di accessibilità. Le modalità concrete sono rimesse alla scelta del fornitore, che deve però poter dimostrare l'adeguatezza della soluzione adottata.

Nella prassi si consolidano alcune modalità.

- Un messaggio di apertura, visibile prima che l'utente digiti, che dichiara la natura del sistema.
- Un'etichetta persistente nell'intestazione dell'interfaccia, che accompagna l'intera sessione e non scompare con lo scorrimento.
- Nei sistemi vocali, un annuncio iniziale udibile, non comprimibile e reso con la medesima voce sintetica utilizzata nel dialogo.
- L'indicazione, accanto al messaggio di apertura, del punto di contatto umano eventualmente disponibile.

Da evitare, per contro: l'informazione collocata esclusivamente nelle condizioni d'uso o nell'informativa sulla protezione dei dati; l'indicazione resa con caratteri di dimensione ridotta in posizione marginale; la denominazione ambigua che suggerisce la presenza di un operatore.

Formula tipo. «Stai dialogando con un assistente automatico basato su un sistema di intelligenza artificiale. Le risposte sono generate automaticamente e possono contenere errori. Per parlare con un operatore, seleziona "Assistenza".»

3.5. Che cosa documentare

L'obbligo si adempie con la progettazione, ma si dimostra con la documentazione. Conviene conservare, per ciascun sistema interattivo:

- la scheda del sistema, con indicazione del fornitore, della tecnologia sottostante e della data di messa in servizio;
- la qualificazione soggettiva assunta e le ragioni che la sostengono;
- la verifica dei quattro criteri e, ove si sia invocata l'eccezione, la motivazione dell'evidenza;
- la rappresentazione grafica dell'interfaccia nella versione rilasciata, con l'informazione visibile;
- il registro delle modifiche successive dell'interfaccia che abbiano interessato l'informazione.

3.6. Gli assistenti integrati in servizi di terzi

Una fattispecie merita attenzione autonoma, perché sta diventando la più diffusa: l'assistente conversazionale che opera all'interno di un servizio di

messaggistica, di una piattaforma di commercio elettronico o di un ambiente di terzi.

Il problema pratico è che l'interfaccia non appartiene a chi eroga il servizio conversazionale, e i margini di intervento grafico sono ridotti. Ciò non attenua l'obbligo, che grava su chi mette in servizio il sistema con il proprio nome.

Le soluzioni percorribili, in ordine di preferenza, sono le seguenti.

La prima è l'informazione resa nel primo messaggio inviato dal sistema, prima di qualunque scambio. È sempre disponibile, non dipende dalle possibilità di personalizzazione dell'ambiente ospitante e lascia traccia nella conversazione.

La seconda è la denominazione del profilo, che può incorporare l'indicazione della natura automatica del servizio. È utile come rinforzo, ma raramente sufficiente da sola, perché non è detto che sia percepita all'inizio della prima interazione.

La terza è la descrizione del profilo o della pagina, che tuttavia non soddisfa da sola il requisito della tempestività, non essendovi certezza che l'utente la consulti.

Va segnalato, infine, che nei rapporti con le piattaforme di dimensioni molto grandi designate ai sensi del regolamento sui servizi digitali possono operare, per i sistemi ivi integrati, competenze di vigilanza in capo all'Ufficio per l'intelligenza artificiale, secondo quanto illustrato nel Capitolo 10.

CAPITOLO 4

La marcatura leggibile dalla macchina

4.1. Il precetto

L'art. 50, par. 2, impone ai fornitori di sistemi di intelligenza artificiale, compresi i sistemi per finalità generali, che generano contenuti sintetici di tipo audio, immagine, video o testo, di assicurare che gli output siano marcati in un formato leggibile dalla macchina e rilevabili come generati o manipolati artificialmente.

Le soluzioni tecniche devono essere efficaci, interoperabili, solide e affidabili, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, tenendo conto delle specificità e dei limiti dei diversi tipi di contenuto, dei costi di attuazione e dello stato dell'arte generalmente riconosciuto.

Si tratta dell'obbligo tecnicamente più impegnativo e, per la maggior parte delle organizzazioni italiane, di quello meno direttamente rilevante: grava sul fornitore del sistema generativo, non su chi lo utilizza. È però essenziale conoscerlo, per due ragioni. La prima è che l'organizzazione che personalizza e ridistribuisce un sistema può assumere la qualifica di fornitore. La seconda è che l'utilizzatore ha interesse a verificare che il proprio fornitore adempia, perché su quella marcatura non potrà comunque fondare il proprio distinto obbligo di etichettatura.

4.2. Che cosa resta fuori

Le linee guida chiariscono che determinati output non ricadono nell'obbligo. Ne sono esclusi:

- le sequenze brevi di numeri, simboli o lettere;
- il codice sorgente;
- gli output di un sistema destinati a essere comunicati esclusivamente da macchina a macchina ed elaborati automaticamente, senza alcuna esposizione a persone;

- gli output utilizzati unicamente in ambienti chiusi di produzione industriale o di sviluppo di prodotto, come nella produzione cinematografica, salvo che si tratti dell’output finale.

È inoltre prevista un’esenzione di portata circoscritta per i sistemi che generano output impiegati in contesti tra imprese o industriali, alle condizioni specificate nelle linee guida.

4.3. L’editing standard

L’obbligo di marcatura non si applica quando il sistema di intelligenza artificiale svolge una funzione assistiva per l’editing standard, ovvero non altera in modo sostanziale i dati di input forniti dall’utilizzatore o la loro semantica.

Il confine è delicato e le linee guida offrono una casistica articolata. In prima approssimazione:

- rientrano nell’editing standard la correzione ortografica e grammaticale, gli interventi che non alterano la sostanza informativa del contenuto, le regolazioni tecniche di natura formale;
- eccedono l’editing standard la riscrittura che modifica il significato, l’aggiunta di contenuto non presente nell’originale, la sostituzione di elementi identificativi, la generazione di porzioni sostanziali nuove.

La distinzione ha una ricaduta immediata sull’uso professionale quotidiano degli strumenti generativi: il correttore che sistema la punteggiatura di un atto non fa scattare alcunché, lo strumento che riscrive il paragrafo cambiandone la portata è altra cosa.

4.4. Il regime transitorio

Il Digital Omnibus ha introdotto una dilazione limitata. Per i sistemi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026, e con esclusivo riferimento all’obbligo di marcatura e rilevabilità dei contenuti generati di cui all’art. 50, par. 2, l’adempimento è dovuto a decorrere dal 2 dicembre 2026.

Occorre intendersi sulla portata di questa dilazione, che è più stretta di quanto la sua diffusione mediatica suggerisca:

- riguarda soltanto l’obbligo del par. 2, non gli altri obblighi dell’art. 50;

- riguarda soltanto i sistemi già immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026, non quelli immessi successivamente;
- non incide sugli obblighi dell'utilizzatore, che restano esigibili dal 2 agosto 2026.

I contenuti generati prima del 2 agosto 2026 non devono essere etichettati retroattivamente. La Commissione incoraggia comunque a farlo, ove possibile, in quanto ciò concorre alle finalità perseguite dalla norma.

4.5. Marcatura e etichettatura non sono la stessa cosa

È l'equivoco più frequente e vale la pena isolarlo.

La marcatura di cui al par. 2 è un'operazione tecnica, incorporata nel contenuto, destinata a essere letta da una macchina. Serve a rendere il contenuto rilevabile mediante strumenti automatici e opera nella catena tecnologica.

L'etichettatura di cui al par. 4 è un'operazione informativa, destinata a essere percepita da una persona. Deve essere comprensibile e percepibile senza necessità di strumenti tecnici specifici né di azioni dedicate.

Ne discende una conseguenza operativa di rilievo: l'utilizzatore non può limitarsi a fare affidamento sulla marcatura leggibile dalla macchina incorporata dal fornitore per assolvere il proprio obbligo di informazione. Sono due adempimenti distinti, con destinatari distinti e con presupposti distinti.

4.6. Che cosa documentare

Per il fornitore, e per chi ne assume la qualifica:

- la descrizione della soluzione tecnica di marcatura adottata, per ciascuna tipologia di contenuto generato;
- la valutazione di efficacia, interoperabilità, solidità e affidabilità, con l'indicazione dei limiti tecnici riscontrati;
- la motivazione delle scelte compiute rispetto allo stato dell'arte generalmente riconosciuto e ai costi di attuazione;
- l'eventuale adesione al codice di buone pratiche e la documentazione delle misure attuate;

- la data di immissione sul mercato del sistema, rilevante ai fini del regime transitorio.

CAPITOLO 5

Riconoscimento delle emozioni e categorizzazione biometrica

5.1. Il precetto

L'art. 50, par. 3, impone agli utilizzatori di un sistema di riconoscimento delle emozioni o di un sistema di categorizzazione biometrica di informare le persone fisiche che vi sono esposte in merito al funzionamento del sistema.

L'obbligo è finalizzato alla tutela della sfera privata della persona esposta e ha un contenuto informativo circoscritto: secondo i chiarimenti della Commissione, non comporta l'obbligo di fornire informazioni ulteriori, quali la finalità del funzionamento del sistema. Ciò non significa, come si dirà, che tali informazioni non siano dovute ad altro titolo.

L'obbligo si applica indipendentemente dal fatto che le persone siano esposte a tali sistemi in tempo reale o che questi operino a posteriori. La circostanza è rilevante nei contesti in cui l'analisi è compiuta su registrazioni acquisite in precedenza, dove la percezione di essere osservati è assente e l'esigenza informativa è, se possibile, più acuta.

5.2. Il rapporto con i divieti dell'art. 5

Prima di occuparsi dell'informazione occorre verificare la liceità dell'impiego. Il Regolamento vieta, tra le pratiche di cui all'art. 5, l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso di sistemi di intelligenza artificiale per inferire le emozioni di una persona fisica nell'ambito del luogo di lavoro e degli istituti di istruzione, salve le eccezioni ivi previste per motivi medici o di sicurezza. Sono altresì vietati i sistemi di categorizzazione biometrica che classificano individualmente le persone fisiche sulla base dei loro dati biometrici per trarre deduzioni o inferenze in ordine a determinate categorie particolarmente sensibili, nei termini e con le eccezioni previsti dalla norma.

La sequenza logica è dunque la seguente: prima si verifica se l'impiego sia vietato; solo se non lo è ci si interroga sull'informazione. Adempiere all'obbligo di trasparenza rispetto a una pratica vietata non rende lecita la pratica, e l'informazione resa può anzi costituire prova dell'impiego.

5.3. Il concorso con la disciplina sulla protezione dei dati

L'impiego di sistemi di riconoscimento delle emozioni e di categorizzazione biometrica comporta, nella pressoché totalità dei casi, un trattamento di dati personali, e spesso di categorie particolari di dati.

Gli obblighi derivanti dal Regolamento (UE) 2016/679 restano integralmente applicabili e non sono assorbiti dall'informazione di cui all'art. 50, par. 3. In particolare:

- l'informativa agli interessati ai sensi degli artt. 13 e 14 conserva il proprio contenuto tipico, che è assai più esteso della mera notizia del funzionamento del sistema;
- occorre individuare una base giuridica del trattamento e, per le categorie particolari, una condizione di liceità ai sensi dell'art. 9;
- la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati è, di regola, dovuta;
- il registro delle attività di trattamento va aggiornato di conseguenza.

L'informazione richiesta dall'art. 50, par. 3, è dunque un adempimento aggiuntivo, non sostitutivo. Nella pratica conviene assolverla con un avviso autonomo e immediatamente percepibile nel luogo o nel momento dell'esposizione, rinviando all'informativa completa per il resto.

5.4. Come si adempie

L'informazione deve essere resa al più tardi al momento della prima esposizione, in modo chiaro e distinguibile e nel rispetto dei requisiti di accessibilità.

Le soluzioni praticabili variano secondo il contesto:

- nei luoghi fisici, la segnaletica collocata all'ingresso dell'area interessata e ripetuta nei punti di ripresa, con testo leggibile a distanza utile e simbolo grafico di supporto;
- nei servizi da remoto, l'avviso reso nell'interfaccia prima dell'attivazione della funzione, non superabile in modo inavvertito;

- nelle comunicazioni telefoniche, l’annuncio udibile all’inizio della conversazione, distinto dall’eventuale avviso di registrazione;
- nell’analisi a posteriori, la comunicazione individuale agli interessati ove identificabili, ovvero l’avviso reso al momento dell’acquisizione della registrazione.

Formula tipo. «In quest’area è attivo un sistema di intelligenza artificiale che analizza [le espressioni facciali / i dati biometrici] delle persone presenti. Informativa completa sul trattamento dei dati personali: [riferimento].»

5.5. Che cosa documentare

- La qualificazione del sistema e la verifica preliminare di non riconducibilità alle pratiche vietate dall’art. 5.
- La mappa dei luoghi, dei momenti e dei canali di esposizione.
- Il testo e la collocazione degli avvisi, con documentazione fotografica per la segnaletica fisica.
- Il coordinamento con l’informativa e con la valutazione d’impatto.
- La data di attivazione e le eventuali modifiche successive.

CAPITOLO 6

I deep fake

6.1. Il precetto

L'art. 50, par. 4, primo periodo, impone agli utilizzatori di un sistema di intelligenza artificiale che genera o manipola immagini o contenuti audio o video che costituiscono un deep fake di rendere noto che il contenuto è stato generato o manipolato artificialmente.

L'obbligo grava su chi impiega il sistema nel proprio contesto professionale, non su chi ha realizzato il sistema. È dunque l'agenzia, la redazione, l'impresa, l'amministrazione a doverne rispondere.

6.2. La definizione e i tre criteri

Il deep fake è definito dall'art. 3, punto 60, del Regolamento come contenuto costituito da immagini o da contenuti audio o video generati o manipolati mediante intelligenza artificiale, che assomigliano a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che apparirebbero falsamente autentici o veritieri a una persona.

Le linee guida della Commissione scompongono la definizione in tre criteri cumulativi.

Somiglianza. Deve sussistere un elevato grado di somiglianza tra il contenuto e il soggetto simulato.

Esistenza. Le persone, gli oggetti, i luoghi, le entità o gli eventi simulati devono assomigliare a qualcuno o a qualcosa che esiste, che potrebbe plausibilmente esistere o che sarebbe potuto plausibilmente esistere nella realtà.

Falsa apparenza di autenticità o veridicità. È la caratteristica essenziale del contenuto, e attiene alla sua idoneità a ingannare o a fuorviare una persona circa l'autenticità o la veridicità di ciò che rappresenta.

6.3. La valutazione contestuale

Il terzo criterio è quello che richiede il maggior discernimento, e le linee guida consentono di tenere conto di una pluralità di elementi:

- il livello di somiglianza;
- il potenziale messaggio sostanziale del contenuto;
- i contesti di impiego previsti e prevedibili;
- la composizione prevista e ragionevolmente prevedibile del pubblico e le sue aspettative.

Ne deriva un criterio di ragionevolezza contestuale. Se il pubblico destinatario, nello specifico contesto di diffusione, non si attende che il contenuto sia autentico o veritiero, il contenuto generato o manipolato può non apparire falsamente autentico.

La Commissione esemplifica con la produzione cinematografica: la generazione o manipolazione di scene di sfondo, di effetti speciali, di lavorazioni tecniche precedenti o successive alla ripresa, nell'ambito dei processi produttivi standard, non è idonea, di regola, a far apparire il contenuto falsamente autentico al pubblico.

Il ragionamento non va però esteso oltre misura. Il contesto attenua l'obbligo quando l'artificio è parte dichiarata del patto comunicativo; non lo attenua quando il contenuto circola isolato dal proprio contesto originario, come accade di regola nella condivisione sulle piattaforme.

6.4. L'eccezione delle opere creative

Quando il deep fake è parte di un'opera o di un programma manifestamente artistico, creativo, satirico, fittizio o analogo, l'obbligo di trasparenza è limitato alla rivelazione dell'esistenza del contenuto generato o manipolato in modo appropriato, che non ostacoli la fruizione dell'opera.

Si tratta di una attenuazione modale, non di un'esenzione. L'informazione resta dovuta; cambia il modo in cui va resa. Sono coerenti con l'eccezione, ad esempio, l'indicazione nei titoli di coda, la nota nella scheda dell'opera, l'avviso nella descrizione del programma. Non è coerente l'omissione integrale.

Due condizioni vanno verificate con rigore. La prima è la manifesta natura artistica, creativa, satirica o fittizia: deve risultare dall'opera, non dalla qualificazione che le attribuisce il suo autore. La seconda è che la modalità prescelta sia comunque idonea a informare.

6.5. Come si etichetta

L'informazione deve essere resa alla persona fisica al più tardi al momento della prima esposizione, in modo chiaro e distinguibile, comprensibile e percepibile senza necessità di strumenti tecnici specifici né di azioni dedicate. Sono dunque richieste etichette visibili o udibili.

Ne consegue, e conviene ribadirlo, che l'utilizzatore non può assolvere il proprio obbligo limitandosi a fare affidamento sulla marcatura leggibile dalla macchina incorporata nel contenuto dal fornitore ai sensi dell'art. 50, par. 2.

Criteri pratici per l'etichettatura:

- collocazione all'interno del contenuto, e non soltanto nella descrizione o nei metadati, poiché il contenuto viene ricondiviso separandosi dal contesto in cui è stato pubblicato;
- persistenza per l'intera durata, nei contenuti video e audio, o quanto meno nella porzione iniziale e in ripresa periodica;
- contrasto e dimensione tali da renderla percepibile alle condizioni ordinarie di fruizione, comprese quelle su schermo di dimensioni ridotte;
- formulazione univoca, che indichi la generazione o manipolazione artificiale e non si limiti a espressioni generiche;
- resa udibile, nei contenuti esclusivamente sonori, all'inizio e a intervalli regolari.

Formule tipo. Per un contenuto video: «Contenuto generato con intelligenza artificiale». Per una manipolazione parziale: «Immagini modificate mediante sistemi di intelligenza artificiale». Per un contenuto audio: «La voce riprodotta è generata artificialmente».

6.6. Il concorso con la disciplina penale nazionale

La diffusione di contenuti sintetici raffiguranti persone esistenti interseca la fattispecie introdotta nel codice penale dalla legge nazionale, di cui si tratta nel Capitolo 11. L'etichettatura corretta non esclude di per sé la rilevanza penale della condotta, e in particolare non supplisce al difetto del consenso della persona rappresentata.

6.7. Che cosa documentare

- Il censimento dei contenuti sintetici prodotti e diffusi, con indicazione del sistema impiegato.
- La valutazione, per ciascun contenuto o per ciascuna categoria omogenea di contenuti, dei tre criteri della definizione.
- La motivazione dell'eventuale ricorso all'eccezione delle opere creative.
- La forma di etichettatura adottata e la prova della sua apposizione, mediante conservazione della versione pubblicata.
- Le istruzioni impartite ai fornitori esterni che producono contenuti per conto dell'organizzazione.

CAPITOLO 7

I testi di interesse pubblico

7.1. Il precetto

L'art. 50, par. 4, secondo periodo, impone agli utilizzatori di un sistema di intelligenza artificiale che genera o manipola testo pubblicato allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico di rendere noto che il testo è stato generato o manipolato artificialmente.

L'obbligo non si applica quando il contenuto generato dall'intelligenza artificiale è stato sottoposto a revisione umana o a controllo editoriale e una persona fisica o giuridica detiene la responsabilità editoriale della pubblicazione.

7.2. I tre criteri

Perché un testo ricada nell'obbligo devono ricorrere tre condizioni.

Deve essere pubblicato. Il testo destinato all'uso interno, la corrispondenza, la documentazione non diffusa restano estranei.

Deve essere informativo per il pubblico. La finalità deve essere quella di informare, e non, ad esempio, quella di intrattenere, di promuovere o di adempiere a un obbligo formale.

Deve vertere su questioni di interesse pubblico. Le linee guida ne offrono un'elencazione esemplificativa che comprende la politica e i processi democratici, la pubblica amministrazione e i servizi pubblici, l'amministrazione della giustizia e le attività di contrasto, i diritti fondamentali, la sicurezza pubblica, la salute pubblica, la protezione dell'ambiente, la sicurezza dei consumatori, nonché gli sviluppi economici, finanziari, politici, scientifici o culturali che possano costituire oggetto rilevante di dibattito pubblico.

L'elencazione è ampia e va presa sul serio. Un contributo divulgativo su un adempimento normativo, un comunicato su un tema sanitario, una nota su una decisione giudiziaria di rilievo generale vi rientrano senza sforzo.

7.3. L'esenzione: revisione umana, controllo editoriale, responsabilità editoriale

L'esenzione è il perno pratico dell'intera disposizione e merita di essere letta con precisione, perché i tre concetti che la compongono non sono sinonimi.

Revisione umana. Si intende l'esame deliberato della sostanza del contenuto da parte di una o più persone fisiche dotate di conoscenze pertinenti e di giudizio professionale in ordine alla materia trattata. Le linee guida indicano quali esempi la revisione tra pari di tipo accademico e le catene di validazione professionale.

Controllo editoriale. Si intende il controllo esercitato in concreto da un soggetto editoriale responsabile, quale un direttore responsabile, che disponga dell'autorità di approvare, modificare o respingere la sostanza del testo per ragioni sostanziali, ivi compresa la verifica dei fatti e la garanzia dell'affidabilità delle fonti.

Responsabilità editoriale. Significa che una persona deve detenere la responsabilità giuridica ultima sulla pubblicazione del contenuto, ivi compresa la revisione umana o il controllo editoriale.

Non integrano l'esenzione i controlli superficiali, meramente formali o procedurali, quali la correzione ortografica o grammaticale.

7.4. La lettura operativa dell'esenzione

L'esenzione è generosa in astratto e severa in concreto, perché richiede tre elementi che vanno tutti dimostrati.

Il primo è la sostanzialità della revisione. Non basta che qualcuno abbia letto il testo: occorre che ne abbia esaminato deliberatamente il contenuto con competenza nella materia. Chi rilegge per la forma non revisiona.

Il secondo è la competenza del revisore. La conoscenza pertinente e il giudizio professionale sulla materia trattata sono requisiti soggettivi. Il

collega che rilegge un contributo di materia a lui estranea non soddisfa il criterio.

Il terzo è l'imputazione della responsabilità. Deve esistere un soggetto, identificabile, che risponde della pubblicazione.

Ne discende un'indicazione pratica per chi pubblica con regolarità: conviene formalizzare un flusso di revisione, con l'indicazione del revisore, della data e dell'esito, e conservarne evidenza. È l'unico modo per potere invocare l'esenzione se richiesti.

7.5. Come si etichetta quando l'esenzione non opera

Valgono i criteri generali del par. 5. L'informazione deve essere resa al più tardi al momento della prima esposizione, in modo chiaro e distinguibile.

Per il testo, in concreto:

- collocazione in apertura o in posizione immediatamente percepibile, non in calce dopo il corpo dell'articolo;
- formulazione che indichi la generazione o manipolazione artificiale e ne precisi, se del caso, l'estensione;
- persistenza nelle versioni successive e nelle riproduzioni autorizzate.

Formule tipo. Per un testo interamente generato: «Testo generato mediante un sistema di intelligenza artificiale e pubblicato senza revisione umana della sostanza». Per una porzione: «Le sezioni [•] del presente testo sono state generate mediante un sistema di intelligenza artificiale».

7.6. Il caso della comunicazione pubblica

Le amministrazioni pubbliche meritano una notazione a parte, perché la loro attività di comunicazione ricade con particolare frequenza nell'ambito dell'obbligo: i servizi pubblici, la salute, l'ambiente e la sicurezza sono espressamente compresi tra le questioni di interesse pubblico.

L'amministrazione che impieghi strumenti generativi per la redazione di contenuti informativi destinati al pubblico deve dunque scegliere consapevolmente tra due strade: costruire un flusso di revisione umana sostanziale, con imputazione della responsabilità, ovvero etichettare. La

prima è preferibile e coerente con i doveri istituzionali; la seconda è comunque doverosa in mancanza della prima.

7.7. Che cosa documentare

- La politica interna sull'impiego di strumenti generativi nella produzione di contenuti destinati alla pubblicazione.
- Il flusso di revisione, con indicazione nominativa dei revisori e delle rispettive competenze.
- Il registro delle revisioni, con data, esito e responsabile della pubblicazione.
- L'elenco dei contenuti etichettati e la forma di etichettatura adottata.

CAPITOLO 8

Modalità e tempi dell'informazione

8.1. Il precetto comune

L'art. 50, par. 5, stabilisce che le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono fornite alle persone fisiche interessate in maniera chiara e distinguibile al più tardi al momento della prima interazione o esposizione, e che esse sono conformi ai requisiti di accessibilità applicabili.

È una disposizione trasversale, spesso trascurata, che condiziona la validità dell'adempimento sostanziale. Un'informazione dovuta e resa, ma resa tardivamente o in forma non percepibile, non assolve l'obbligo.

8.2. Tempestività

Il termine è quello della prima interazione o della prima esposizione. Non è ammessa un'informazione differita, né un'informazione resa contestualmente alla conclusione dell'interazione.

Ciò comporta, in concreto:

- per i sistemi interattivi, l'informazione prima del primo scambio, e non dopo la prima risposta;
- per i contenuti, l'informazione percepibile prima o contestualmente alla fruizione, e non in calce;
- per i sistemi di riconoscimento delle emozioni e di categorizzazione biometrica, l'informazione prima dell'ingresso nell'area o prima dell'attivazione della funzione.

8.3. Chiarezza e distinguibilità

L'informazione deve essere chiara e distinguibile. Il requisito ha una componente linguistica e una componente grafica.

Sul piano linguistico, si richiede un enunciato univoco, comprensibile al destinatario medio del servizio, privo di tecnicismi non necessari e di formule che attenuino la portata del messaggio.

Sul piano grafico, si richiede che l'informazione si distingua dal contesto in cui è collocata, per posizione, dimensione e contrasto. L'informazione annegata in un testo più ampio non è distinguibile, ancorché presente.

8.4. Accessibilità

La conformità ai requisiti di accessibilità applicabili non è una raccomandazione. Nella pratica ciò comporta l'adozione di soluzioni percepibili attraverso canali sensoriali diversi:

- testo alternativo e compatibilità con le tecnologie assistive per le etichette grafiche;
- resa udibile per i contenuti destinati alla fruizione visiva, e viceversa;
- contrasto cromatico adeguato e dimensione minima leggibile;
- linguaggio semplificato, ove il pubblico di riferimento lo richieda.

Per le pubbliche amministrazioni e per gli altri soggetti destinatari della disciplina nazionale in materia di accessibilità, il requisito si innesta su obblighi già esistenti e va gestito unitariamente.

8.5. Pluralità di canali e di lingue

Due situazioni ricorrenti meritano un'indicazione specifica.

La prima riguarda i servizi erogati attraverso canali diversi. L'informazione va resa su ciascun canale in cui avviene l'interazione o l'esposizione, e non una sola volta sul canale principale. L'utente che raggiunge il servizio dall'applicazione mobile non ha visto l'avviso pubblicato sul sito.

La seconda riguarda la lingua. Il Regolamento non contiene, per l'art. 50, una prescrizione linguistica espressa analoga a quelle previste altrove per la documentazione. Il requisito di chiarezza, tuttavia, non è soddisfatto da un'informazione resa in una lingua che il destinatario non comprende. Il criterio operativo è dunque quello della lingua in cui il servizio è offerto: se l'assistente dialoga in italiano, l'informazione va resa in italiano; se il servizio è multilingue, l'informazione segue la lingua selezionata.

Analogo ragionamento vale per l'etichettatura dei contenuti destinati a un pubblico determinato. Un'etichetta in lingua straniera apposta su un contenuto diffuso in Italia soddisfa il requisito formale ma non quello sostanziale della comprensibilità.

CAPITOLO 9

Dimostrare la conformità

9.1. Il problema

Gli obblighi dell'art. 50 non prevedono, in linea generale, una procedura di valutazione della conformità né un adempimento dichiarativo verso le autorità. Ciò non significa che sia sufficiente adempiere: occorre essere in grado di dimostrare di avere adempiuto, nel momento in cui l'autorità di vigilanza lo chieda.

La dimostrazione si costruisce ex ante, non ex post. È un principio che i professionisti della protezione dei dati conoscono bene, e che qui si ripropone con la medesima logica.

9.2. Il codice di buone pratiche

Il codice di buone pratiche sulla trasparenza dei contenuti generati dall'intelligenza artificiale, pubblicato nella versione definitiva il 10 giugno 2026, costituisce uno strumento volontario di ausilio alla dimostrazione della conformità agli obblighi di marcatura ed etichettatura di cui all'art. 50, par. 2, 4 e 5.

Il codice è stato valutato adeguato sia dalla Commissione sia dal Comitato europeo per l'intelligenza artificiale. I fornitori e gli utilizzatori che vi aderiscono possono avvalersi delle misure ivi previste per dimostrare la conformità in modo prevedibile e giuridicamente certo, indipendentemente dal luogo di stabilimento o di operatività e dall'autorità di vigilanza del mercato competente.

Chi sceglie di non aderire deve dimostrare la conformità con mezzi alternativi adeguati, e può essere destinatario di un numero maggiore di richieste di informazioni, in ragione della minore trasparenza sulle modalità con cui adempie.

Per gli altri obblighi di trasparenza, segnatamente quelli di cui all'art. 50, par. 1 e 3, fornitori e utilizzatori individuano autonomamente le misure adeguate, tenendo conto delle indicazioni contenute nelle linee guida.

9.3. Il valore e i limiti dell'adesione

L'adesione al codice offre prevedibilità, ma non equivale a un accertamento di conformità. La valutazione finale spetta alle autorità competenti e, in ultima istanza, l'interpretazione del Regolamento resta rimessa alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Va inoltre ribadito che il codice attiene agli obblighi di trasparenza e non incide sui profili di illiceità sostanziale del contenuto, che restano governati dalle rispettive discipline.

9.4. Il fascicolo della trasparenza

Indipendentemente dall'adesione al codice, ogni organizzazione dovrebbe costituire e mantenere un fascicolo dedicato, che raccolga in forma ordinata:

- l'inventario dei sistemi di intelligenza artificiale impiegati, con la qualificazione soggettiva assunta rispetto a ciascuno;
- l'esito dell'autovalutazione per ciascun obbligo, con la motivazione delle esclusioni invocate;
- i testi delle informative e delle etichette adottate, con la data di entrata in uso;
- le evidenze dell'apposizione, quali riproduzioni delle interfacce e delle pubblicazioni;
- le istruzioni impartite ai fornitori e ai collaboratori esterni;
- il registro delle revisioni umane, ove si invochi l'esenzione di cui all'art. 50, par. 4;
- il riesame periodico, con indicazione della data e del soggetto che lo ha compiuto.

9.5. Il presidio organizzativo

Gli obblighi di trasparenza attraversano funzioni che di norma non dialogano tra loro: chi progetta le interfacce, chi produce i contenuti, chi cura la comunicazione, chi presidia la conformità.

La soluzione organizzativa non è imposta dalla norma, ma l'esperienza suggerisce tre accorgimenti minimi.

Il primo è l'individuazione di un referente unico per gli adempimenti di trasparenza, che non deve necessariamente essere una nuova figura, ma deve essere una figura identificata.

Il secondo è l'inserimento di un punto di controllo nel processo di rilascio: nessuna interfaccia conversazionale va in produzione e nessun contenuto sintetico viene pubblicato senza che sia stata compiuta la verifica.

Il terzo è la formazione delle persone che utilizzano quotidianamente strumenti generativi, che peraltro concorre all'assolvimento dell'obbligo di alfabetizzazione di cui all'art. 4 del Regolamento.

9.6. Il ruolo del responsabile della protezione dei dati

Gli obblighi di trasparenza dell'art. 50 non rientrano nei compiti del responsabile della protezione dei dati come definiti dall'art. 39 del Regolamento (UE) 2016/679. Sarebbe un errore attribuirglieli per automatismo, e un errore ancora maggiore ritenere che la loro attribuzione al responsabile ne assicuri l'adempimento.

Vi è però una sovrapposizione oggettiva che conviene sfruttare.

Il responsabile presidia già la mappatura dei trattamenti, che è il presupposto naturale dell'inventario dei sistemi. Presidia già la disciplina dell'informazione agli interessati, che condivide con l'art. 50 la logica della chiarezza, della tempestività e dell'accessibilità. Presidia già, nella maggior parte delle organizzazioni, i rapporti con i fornitori di tecnologia.

L'assetto che l'esperienza suggerisce è dunque il seguente: il presidio degli obblighi di trasparenza è collocato presso una funzione identificata, che può essere quella che già segue la conformità; il responsabile della protezione dei dati è coinvolto nelle valutazioni che interessano trattamenti di dati personali, e in particolare in quelle relative ai sistemi di

riconoscimento delle emozioni e di categorizzazione biometrica; le due funzioni condividono l'inventario dei sistemi, che va tenuto una sola volta.

Quando il responsabile sia un professionista esterno, conviene che l'incarico precisi se e in che misura egli sia chiamato a occuparsi degli adempimenti dell'AI Act, che non sono compresi nell'incarico tipico e comportano attività ulteriori.

CAPITOLO 10

Vigilanza e sanzioni

10.1. Chi vigila

L'osservanza degli obblighi di trasparenza è assicurata in via principale dalle autorità nazionali competenti di vigilanza del mercato.

L'Ufficio per l'intelligenza artificiale della Commissione europea ha un ruolo circoscritto nel monitoraggio e nell'applicazione: è competente per i sistemi di intelligenza artificiale costruiti su modelli per finalità generali, quando il medesimo soggetto fornisca sia il sistema sia il modello, ovvero quando il sistema sia integrato in un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi o in una piattaforma online di dimensioni molto grandi designati ai sensi del regolamento sui servizi digitali.

Il Garante europeo della protezione dei dati assicura l'applicazione delle regole nei confronti dei sistemi utilizzati dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell'Unione.

10.2. Le sanzioni

Le sanzioni pecuniarie per la violazione degli obblighi di trasparenza possono raggiungere quindici milioni di euro ovvero il tre per cento del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, con applicazione dell'importo più elevato secondo i criteri stabiliti dal Regolamento.

Per le piccole e medie imprese e per le imprese a media capitalizzazione di dimensioni ridotte è previsto che si tenga conto della proporzionalità.

Va rammentato che il Regolamento impone di considerare, nella determinazione della sanzione, la natura, la gravità e la durata della violazione, il carattere doloso o colposo, le misure adottate per attenuarne le conseguenze, la cooperazione con l'autorità e le eventuali violazioni precedenti. La costituzione di un fascicolo documentale ordinato, di cui si è detto nel Capitolo 9, opera dunque in due direzioni: consente di

dimostrare la conformità e, ove una violazione sia comunque accertata, incide sulla misura della sanzione.

10.3. L'assetto nazionale

La legge 23 settembre 2025, n. 132, recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, entrata in vigore il 10 ottobre 2025, ha designato l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quali autorità nazionali per l'intelligenza artificiale.

All'Agenzia per l'Italia digitale competono la promozione dell'innovazione e dello sviluppo dell'intelligenza artificiale nonché le funzioni relative alla notifica, alla valutazione, all'accreditamento e al monitoraggio degli organismi incaricati di verificare la conformità dei sistemi.

All'Agenzia per la cybersicurezza nazionale competono le funzioni di vigilanza del mercato, comprese le attività ispettive e sanzionatorie, e il ruolo di punto di contatto unico con le istituzioni europee.

Restano ferme le competenze della Banca d'Italia, della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni per i sistemi impiegati nei rispettivi settori, nonché quelle del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

10.4. Un quadro ancora in costruzione

La legge nazionale è una legge quadro con delega al Governo. Numerosi profili di dettaglio, tra cui l'articolazione della governance e aspetti del regime sanzionatorio, sono rimessi a decreti attuativi.

Per l'operatore ciò comporta una duplice avvertenza. Da un lato, il quadro degli obblighi europei è definito e immediatamente applicabile, e non attende alcun provvedimento nazionale: il Regolamento è direttamente applicabile. Dall'altro, l'assetto procedurale e sanzionatorio interno è suscettibile di integrazione, e va monitorato.

CAPITOLO 11

Il livello nazionale

11.1. Il rapporto tra la legge nazionale e il Regolamento

La legge n. 132/2025 si colloca dichiaratamente in armonia con il Regolamento (UE) 2024/1689 e precisa che i principi generali da essa formulati non devono produrre, per i sistemi e per i modelli per finalità generali, obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla disciplina europea.

La clausola è essenziale per evitare duplicazioni e contrasti con il principio di armonizzazione. Per chi si occupa di trasparenza essa significa che il perimetro degli obblighi resta quello dell'art. 50: la legge nazionale non lo amplia.

Ciò non toglie che il diritto interno incida, e in modo rilevante, su due versanti: la rilevanza penale di determinate condotte e l'assetto della vigilanza.

11.2. L'art. 612-quater del codice penale

La legge n. 132/2025 ha introdotto nel codice penale l'art. 612-quater, rubricato «Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale», collocato nel Titolo XII del Libro II, tra i delitti contro la libertà morale.

La disposizione punisce con la reclusione da uno a cinque anni chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa; si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate.

Gli elementi da segnalare, nella prospettiva di questo quaderno, sono tre.

Il primo è il difetto del consenso della persona rappresentata, che costituisce presupposto della fattispecie. L'etichettatura del contenuto ai sensi dell'art. 50 non supplisce alla mancanza del consenso.

Il secondo è l'idoneità decettiva del contenuto, requisito che presenta una evidente prossimità concettuale con il terzo criterio della definizione europea di deep fake, pur operando su un piano distinto.

Il terzo è il danno ingiusto, che qualifica la fattispecie come reato di evento.

11.3. L'aggravante comune

La medesima legge ha introdotto un'aggravante comune per i reati commessi mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, aggiungendo il n. 11-decies all'art. 61 del codice penale, quando il loro utilizzo abbia costituito mezzo insidioso, ovvero abbia ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero abbia aggravato le conseguenze del fatto.

11.4. La lettura d'insieme

Il quadro che ne risulta, per chi produce e diffonde contenuti sintetici in Italia, si compone di tre strati sovrapposti.

Il primo è l'obbligo di trasparenza di fonte europea, che impone di rendere riconoscibile l'origine artificiale del contenuto e la cui violazione è sanzionata in via amministrativa.

Il secondo è il divieto, sempre di fonte europea, di determinate pratiche, tra le quali il Digital Omnibus ha aggiunto quelle relative alla generazione o manipolazione mediante intelligenza artificiale di contenuti intimi non consensuali e di materiale pedopornografico, con applicazione a decorrere dal 2 dicembre 2026.

Il terzo è la fattispecie penale interna, che colpisce la diffusione senza consenso di contenuti idonei a ingannare sulla loro genuinità e produttivi di danno ingiusto.

I tre strati sono autonomi e cumulabili. Adempiere al primo non esclude la violazione del secondo né la responsabilità penale ai sensi del terzo.

CAPITOLO 12

Dodici casi applicativi

I casi che seguono sono costruiti su situazioni ricorrenti. Ciascuno è risolto secondo la medesima sequenza: qualificazione soggettiva, individuazione dell'obbligo, soluzione operativa. Le conclusioni valgono per come il caso è descritto e mutano al mutare delle circostanze.

Caso 1. Lo studio professionale con assistente sul sito

Uno studio legale attiva sul proprio sito un assistente conversazionale che risponde alle domande dei visitatori sui servizi offerti e raccoglie le richieste di appuntamento. La tecnologia è di un fornitore terzo; l'assistente reca il nome dello studio e il suo logo.

Qualificazione. Lo studio mette a disposizione il sistema con il proprio nome: assume la qualifica di fornitore ai fini dell'obbligo del par. 1.

Obbligo. Il sistema interagisce direttamente con persone fisiche, con scambio bidirezionale e senza intermediazione. Ricorrono i quattro criteri. L'eccezione dell'evidenza è difficilmente invocabile, tanto più che l'assistente reca un nome proprio.

Soluzione. Messaggio di apertura che dichiara la natura automatica del servizio, etichetta persistente nell'intestazione della finestra di dialogo, indicazione del contatto umano. Conservazione della riproduzione dell'interfaccia rilasciata.

Caso 2. Il comune con il servizio di risposta ai cittadini

Un comune attiva un servizio automatizzato che risponde alle domande dei cittadini su tributi locali, scadenze e modalità di presentazione delle istanze.

Qualificazione. Il comune è fornitore rispetto al servizio reso con il proprio nome; è altresì utilizzatore del sistema sottostante.

Obbligo. Si applica il par. 1. Se il servizio produce anche testi pubblicati sul sito istituzionale a fini informativi su servizi pubblici, si apre la questione del par. 4, secondo periodo.

Soluzione. Informazione in apertura del dialogo. Per i contenuti pubblicati, istituzione di un flusso di revisione da parte del personale competente per materia, con individuazione del responsabile della pubblicazione, così da collocarsi nell'esenzione. In mancanza, etichettatura.

Caso 3. L'agenzia di comunicazione che produce immagini sintetiche

Un'agenzia realizza per un cliente una campagna che comprende immagini generate integralmente mediante un sistema generativo, raffiguranti persone inesistenti in ambienti verosimili.

Qualificazione. L'agenzia è utilizzatore; il cliente che pubblica è a sua volta utilizzatore.

Obbligo. Occorre verificare i tre criteri della definizione di deep fake. Le persone raffigurate non esistono, ma il criterio dell'esistenza è soddisfatto anche quando il soggetto simulato potrebbe plausibilmente esistere. Se il pubblico può ragionevolmente ritenere autentica la scena, l'obbligo del par. 4 opera.

Soluzione. Etichetta incorporata nel materiale diffuso. Regolazione contrattuale tra agenzia e committente su chi appone l'etichetta e su chi risponde della sua permanenza nelle riproduzioni.

Caso 4. La testata online che utilizza strumenti generativi in redazione

Una testata impiega strumenti generativi per la stesura di prime versioni di notizie di cronaca economica, poi riviste dai redattori.

Qualificazione. La testata è utilizzatore.

Obbligo. I testi sono pubblicati, informativi e vertono su questioni di interesse pubblico. Opera il par. 4, secondo periodo, salvo l'esenzione.

Soluzione. L'esenzione è disponibile, ma va costruita: la revisione deve investire la sostanza, essere compiuta da soggetti competenti nella materia

e collocarsi in una catena che imputi la responsabilità editoriale. Occorre conservare evidenza della revisione. La rilettura formale non basta.

Caso 5. L'impresa che produce documentazione tecnica interna

Un'impresa manifatturiera impiega un sistema generativo per redigere manuali e istruzioni destinati ai propri reparti.

Qualificazione. L'impresa è utilizzatore.

Obbligo. I testi non sono pubblicati e non sono destinati a informare il pubblico. Il par. 4, secondo periodo, non opera. Se i manuali vengono in seguito diffusi al pubblico, la valutazione va rifatta.

Soluzione. Nessun adempimento di trasparenza in senso stretto. Resta opportuna una politica interna che tracci l'impiego degli strumenti, anche in funzione dell'obbligo di alfabetizzazione.

Caso 6. Il centro commerciale con analisi delle espressioni

Un centro commerciale installa un sistema che analizza le espressioni facciali dei visitatori per misurare il gradimento delle vetrine.

Qualificazione. Il gestore è utilizzatore.

Obbligo. Prima della trasparenza viene la liceità. Verificata la non riconducibilità alle pratiche vietate, opera l'obbligo informativo del par. 3, che si somma agli adempimenti in materia di protezione dei dati personali.

Soluzione. Segnaletica agli ingressi e nei punti di ripresa, informativa completa accessibile, valutazione d'impatto, aggiornamento del registro dei trattamenti. Va valutata con attenzione la sussistenza di una base giuridica adeguata.

Caso 7. La banca con l'assistente vocale

Un istituto di credito attiva un assistente vocale che gestisce le chiamate in entrata, riconosce la richiesta e instrada verso il servizio competente.

Qualificazione. L'istituto è fornitore del servizio reso con il proprio nome.

Obbligo. Si applica il par. 1. La voce sintetica di qualità elevata rende l'eccezione dell'evidenza particolarmente fragile.

Soluzione. Annuncio iniziale udibile e non comprimibile, reso prima della prima domanda, con indicazione della modalità per raggiungere un operatore. Se il sistema analizza il tono della voce per inferire stati emotivi, si aggiunge l'obbligo del par. 3 e va verificata preliminarmente la liceità dell'impiego.

Caso 8. Il professionista che pubblica contributi divulgativi

Un professionista pubblica sul proprio sito e sui propri canali contributi divulgativi su novità normative, redatti con l'ausilio di strumenti generativi.

Qualificazione. Si tratta di attività professionale, non personale: il professionista è utilizzatore.

Obbligo. I contributi sono pubblicati, informativi e vertono su questioni di interesse pubblico. Opera il par. 4, secondo periodo.

Soluzione. Due strade. La prima è la revisione sostanziale del testo da parte del professionista stesso, che possiede la competenza nella materia e detiene la responsabilità della pubblicazione: l'esenzione opera, e conviene documentarne il presupposto con una nota di redazione. La seconda è l'etichettatura. La prima è preferibile, ma non è automatica: presuppone una revisione effettiva della sostanza.

Caso 9. La società di formazione con avatar del docente

Una società di formazione realizza contenuti didattici in cui un avatar riproduce le sembianze e la voce di un docente reale, sulla base del suo consenso.

Qualificazione. La società è utilizzatore.

Obbligo. Il contenuto assomiglia a una persona esistente con elevato grado di somiglianza e potrebbe apparire autentico: si tratta di deep fake e opera il par. 4, primo periodo. Il consenso del docente rileva sul piano dei diritti della personalità e su quello penale, ma non esonera dall'obbligo di trasparenza.

Soluzione. Etichetta visibile per l'intera durata o comunque all'apertura e a intervalli regolari, formulata in modo univoco. Conservazione del consenso scritto del docente e del contratto che ne disciplina l'utilizzo.

Caso 10. Il sistema che opera solo tra macchine

Un'impresa impiega un sistema che genera descrizioni strutturate di prodotto trasmesse automaticamente al sistema gestionale di un partner commerciale, senza esposizione a persone.

Qualificazione. L'impresa è utilizzatore; il fornitore del sistema è soggetto agli obblighi del par. 2.

Obbligo. Gli output destinati a essere comunicati esclusivamente da macchina a macchina ed elaborati automaticamente, senza alcuna esposizione a persone, sono esclusi dall'obbligo di marcatura secondo le linee guida.

Soluzione. Nessun adempimento, a condizione che l'esclusione sia effettiva. Se le descrizioni sono in seguito pubblicate e lette da persone, l'esclusione viene meno e la valutazione va rifatta. Conviene documentare la catena di trattamento.

Caso 11. La piattaforma di commercio elettronico con schede prodotto generate

Un operatore di commercio elettronico genera automaticamente le descrizioni dei prodotti a catalogo a partire dalle schede tecniche dei fornitori, e le pubblica sul proprio sito.

Qualificazione. L'operatore è utilizzatore.

Obbligo. I testi sono pubblicati, ma la finalità non è informare il pubblico su questioni di interesse pubblico: si tratta di comunicazione commerciale su beni in vendita. Il par. 4, secondo periodo, non opera. Diverso sarebbe il caso di contenuti redazionali su temi di sicurezza dei consumatori, che rientrano tra le questioni di interesse pubblico.

Soluzione. Nessun obbligo di etichettatura ai sensi dell'art. 50. Restano pienamente applicabili la disciplina delle pratiche commerciali scorrette e gli obblighi informativi in materia di contratti a distanza, che

l'adempimento dell'AI Act non assorbe. Se il sito ospita anche un assistente conversazionale, per quello vale il par. 1.

Caso 12. L'impresa che impiega un avatar video nell'assistenza ai clienti

Un'impresa sostituisce i video informativi registrati da propri dipendenti con un avatar generato, che riproduce le sembianze di una persona inesistente e illustra le modalità di utilizzo dei servizi.

Qualificazione. L'impresa è utilizzatore.

Obbligo. Il contenuto è video, generato mediante intelligenza artificiale e raffigura un soggetto che potrebbe plausibilmente esistere, con elevato grado di somiglianza a una persona reale. Se il pubblico può ritenere di trovarsi di fronte a una persona effettiva, ricorre la definizione di deep fake e opera il par. 4, primo periodo.

Soluzione. Etichetta visibile all'apertura del video e ripetuta a intervalli regolari, oppure inserita stabilmente in sovrimpressione. La sola indicazione nella descrizione del video non è sufficiente, poiché il contenuto circola separandosi dal contesto in cui è pubblicato. Se l'avatar dialoga con l'utente in tempo reale, si aggiunge l'obbligo del par. 1.

CAPITOLO 13

Attuazione in dodici passi

Quanto segue è una sequenza operativa, pensata per un'organizzazione di dimensioni medie che non parta da un impianto di conformità già strutturato. I passi sono ordinati per dipendenza logica: ciascuno presuppone il precedente.

Passo 1. Inventario dei sistemi

Censire tutti i sistemi di intelligenza artificiale impiegati, ivi compresi quelli acquisiti come componente di servizi più ampi e quelli introdotti dalle singole funzioni senza passaggio centralizzato. Per ciascuno: denominazione, fornitore, funzione svolta, data di introduzione, referente interno.

Passo 2. Qualificazione soggettiva

Determinare, per ciascun sistema, se l'organizzazione operi come fornitore, come utilizzatore o in entrambe le qualità. Verificare in particolare le ipotesi di apposizione del proprio nome o marchio su sistemi di terzi.

Passo 3. Individuazione delle interazioni dirette

Identificare i sistemi che interagiscono direttamente con persone fisiche e verificare i quattro criteri cumulativi. Per ciascuno, decidere se informare o invocare l'evidenza, motivando la scelta.

Passo 4. Mappatura dei contenuti sintetici

Censire i contenuti generati o manipolati mediante intelligenza artificiale prodotti e diffusi dall'organizzazione, per tipologia e per canale, ivi compresi quelli realizzati da fornitori esterni per suo conto.

Passo 5. Classificazione dei contenuti

Distinguere i contenuti che costituiscono deep fake, quelli che costituiscono testo pubblicato su questioni di interesse pubblico e quelli che non ricadono in alcuna delle due categorie. Documentare la valutazione.

Passo 6. Decisione sull'esenzione editoriale

Per i testi di interesse pubblico, decidere se costruire un flusso di revisione umana sostanziale con imputazione della responsabilità editoriale, ovvero etichettare. La prima soluzione è preferibile quando la produzione è ricorrente.

Passo 7. Verifica dei sistemi biometrici e di riconoscimento emozionale

Accertare l'eventuale impiego di tali sistemi, verificare preliminarmente la non riconducibilità alle pratiche vietate e predisporre l'informazione, coordinandola con gli adempimenti in materia di protezione dei dati.

Passo 8. Redazione dei testi informativi

Predisporre le formule di informazione e di etichettatura per ciascuna fattispecie, verificandone chiarezza, distinguibilità e conformità ai requisiti di accessibilità.

Passo 9. Intervento sulle interfacce e sui contenuti

Attuare le modifiche necessarie, con priorità ai sistemi interattivi rivolti al pubblico e ai contenuti in corso di pubblicazione.

Passo 10. Istruzioni ai terzi

Impartire istruzioni scritte ai fornitori, alle agenzie e ai collaboratori esterni che producono contenuti per conto dell'organizzazione, e inserire clausole corrispondenti nei contratti in essere e in quelli futuri.

Passo 11. Costituzione del fascicolo

Raccogliere in forma ordinata le evidenze, secondo l'elenco di cui al Capitolo 9, e individuare il referente responsabile del suo aggiornamento.

Passo 12. Riesame periodico

Fissare una cadenza di riesame, non superiore a dodici mesi, e comunque anticipata al verificarsi di eventi rilevanti: introduzione di nuovi sistemi, modifiche delle interfacce, pubblicazione di nuovi orientamenti delle autorità, adozione dei decreti attuativi nazionali.

Dodici errori ricorrenti

La sequenza dei dodici passi si può percorrere correttamente e nondimeno inciampare. Gli errori che seguono sono quelli che ricorrono con maggiore frequenza nell'esperienza applicativa.

Ritenere che il rinvio degli obblighi sui sistemi ad alto rischio abbia differito l'intero impianto. È l'errore all'origine di tutti gli altri.

Confondere la marcatura leggibile dalla macchina con l'etichettatura destinata alle persone, e ritenere assolto con la prima l'obbligo che richiede la seconda.

Collocare l'informazione sulla natura artificiale del sistema nelle condizioni d'uso o nell'informativa sul trattamento dei dati personali, anziché nell'interfaccia.

Invocare l'evidenza dell'interazione con una macchina in presenza di un'interfaccia antropomorfizzata, con nome proprio e volto.

Ritenere che l'esternalizzazione della produzione dei contenuti trasferisca l'obbligo al fornitore esterno.

Considerare assolto l'obbligo di revisione umana con una rilettura formale, o affidarla a chi non possiede competenza nella materia trattata.

Apporre l'etichetta soltanto nella descrizione o nei metadati del contenuto, e non nel contenuto stesso.

Trascurare la verifica preliminare di liceità nei sistemi di riconoscimento delle emozioni, occupandosi dell'informazione prima che del divieto.

Assumere che l'adempimento degli obblighi di trasparenza metta al riparo dai profili di illiceità sostanziale del contenuto, ivi compresi quelli penali.

Adempiere senza documentare, e trovarsi nell'impossibilità di dimostrare quanto fatto nel momento in cui la dimostrazione è richiesta.

Aggiornare le interfacce e dimenticare i canali secondari, dove l'informazione non è stata replicata.

Trattare l'adempimento come un progetto concluso, anziché come un presidio soggetto a riesame periodico.

APPENDICE A

Albero decisionale

Le domande vanno percorse nell'ordine, per ciascun sistema o per ciascun contenuto.

Sezione prima. Sistemi interattivi

1. Il sistema è un sistema di intelligenza artificiale ai sensi dell'art. 3, punto 1? Se no, l'art. 50 non si applica.
2. È progettato per uno scambio bidirezionale effettivo con le persone? Se no, l'obbligo del par. 1 non opera.
3. L'interazione è diretta, senza intermediazione umana? Se no, l'obbligo del par. 1 non opera.
4. L'interlocutore è una persona fisica? Se no, l'obbligo del par. 1 non opera.
5. L'organizzazione è fornitore del sistema, anche per apposizione del proprio nome o marchio? Se sì, l'obbligo del par. 1 grava su di essa.
6. È evidente, per una persona ragionevolmente informata, attenta e avveduta, di interagire con un sistema di intelligenza artificiale? L'eccezione va interpretata restrittivamente e la motivazione va documentata.

Sezione seconda. Contenuti generati o manipolati

1. Il contenuto è stato generato o manipolato mediante un sistema di intelligenza artificiale? Se no, l'art. 50 non si applica.
2. Il sistema ha svolto una funzione meramente assistiva di editing standard, senza alterare la sostanza? Se sì, l'obbligo di marcatura non opera.
3. Il contenuto rientra tra quelli esclusi dalle linee guida, quali sequenze brevi, codice sorgente, comunicazioni esclusivamente tra macchine, ambienti chiusi di produzione? Se sì, l'obbligo di marcatura non opera.

4. L'organizzazione è fornitore del sistema generativo? Se sì, deve assicurare la marcatura leggibile dalla macchina ai sensi del par. 2.
5. Il contenuto consiste in immagini, audio o video che assomigliano a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti, con elevato grado di somiglianza, e apparirebbe falsamente autentico o veritiero? Se sì, si tratta di deep fake e l'utilizzatore deve renderlo noto ai sensi del par. 4.
6. Il deep fake è parte di un'opera manifestamente artistica, creativa, satirica o fittizia? Se sì, l'informazione va resa in modo appropriato che non ostacoli la fruizione dell'opera.
7. Il contenuto è testo pubblicato allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico? Se sì, si passa alla domanda successiva.
8. Il testo è stato sottoposto a revisione umana sostanziale o a controllo editoriale, con responsabilità editoriale imputata? Se sì, l'obbligo di etichettatura non opera; se no, il testo va etichettato.

Sezione terza. Sistemi biometrici ed emozionali

1. Il sistema inferisce emozioni ovvero categorizza persone sulla base di dati biometrici? Se no, il par. 3 non opera.
2. L'impiego ricade tra le pratiche vietate dall'art. 5? Se sì, l'impiego va cessato.
3. L'organizzazione è utilizzatore del sistema? Se sì, deve informare le persone esposte, in tempo reale o a posteriori.

APPENDICE B

Lista di autovalutazione

Ciascuna voce va valutata come conforme, non conforme o non applicabile, con indicazione della data e del responsabile della verifica.

N.	Voce di controllo	Riferimento
1	Esiste un inventario aggiornato dei sistemi di intelligenza artificiale impiegati	Art. 50, generale
2	Per ciascun sistema è documentata la qualificazione come fornitore o utilizzatore	Art. 3, punti 3 e 4
3	Sono stati individuati i sistemi che interagiscono direttamente con persone fisiche	Art. 50, par. 1
4	Per ciascun sistema interattivo è verificata la ricorrenza dei quattro criteri cumulativi	Art. 50, par. 1
5	L'informazione sulla natura artificiale è resa prima del primo scambio	Art. 50, parr. 1 e 5
6	L'informazione è persistente e non affidata alle sole condizioni d'uso	Art. 50, par. 5
7	Ove si invochi l'evidenza, la motivazione è documentata	Art. 50, par. 1
8	È documentata la soluzione tecnica di marcatura, ove l'organizzazione sia fornitore	Art. 50, par. 2
9	È verificata la data di immissione sul mercato ai fini del regime transitorio	Art. 50, par. 2
10	Esiste un censimento dei contenuti sintetici prodotti e diffusi	Art. 50, par. 4
11	Per ciascun contenuto è valutata la ricorrenza dei criteri della definizione di deep fake	Art. 3, punto 60
12	I deep fake diffusi recano etichetta visibile o udibile percepibile senza strumenti tecnici	Art. 50, parr. 4 e 5

N.	Voce di controllo	Riferimento
13	L'etichetta è incorporata nel contenuto e non affidata ai soli metadati	Art. 50, par. 4
14	Ove si invochi l'eccezione delle opere creative, la modalità informativa è documentata	Art. 50, par. 4
15	È individuata la produzione di testi pubblicati su questioni di interesse pubblico	Art. 50, par. 4
16	Esiste un flusso formalizzato di revisione umana o di controllo editoriale	Art. 50, par. 4
17	I revisori possiedono conoscenze pertinenti alla materia trattata	Art. 50, par. 4
18	È individuato il soggetto che detiene la responsabilità editoriale	Art. 50, par. 4
19	Il registro delle revisioni riporta data, revisore ed esito	Art. 50, par. 4
20	È verificato l'eventuale impiego di sistemi di riconoscimento delle emozioni	Art. 50, par. 3
21	È verificata la non riconducibilità alle pratiche vietate	Art. 5
22	Le persone esposte sono informate prima dell'esposizione	Art. 50, parr. 3 e 5
23	L'informazione è coordinata con l'informativa sul trattamento dei dati personali	Reg. (UE) 2016/679
24	Le informazioni rispettano i requisiti di accessibilità applicabili	Art. 50, par. 5
25	Sono state impartite istruzioni scritte ai fornitori e ai collaboratori esterni	Art. 50, generale
26	I contratti con i terzi contengono clausole sugli obblighi di trasparenza	Art. 50, generale
27	È stata valutata l'adesione al codice di buone pratiche	Art. 50, par. 7
28	Ove non si aderisca al codice, sono documentate le misure alternative adeguate	Art. 50, par. 2
29	Esiste un fascicolo ordinato delle evidenze	Art. 50, generale
30	È fissata una cadenza di riesame periodico	Art. 50, generale

APPENDICE C

Formule tipo

Le formule che seguono sono modelli da adattare al contesto concreto. Non hanno valore precettivo e non esauriscono le modalità ammissibili.

C.1. Sistemi interattivi

Formula base per assistente conversazionale testuale.

«Stai dialogando con un assistente automatico basato su un sistema di intelligenza artificiale. Le risposte sono generate automaticamente e possono contenere errori. Per parlare con un operatore, seleziona "Assistenza".»

Formula per etichetta persistente nell'intestazione.

«Assistente basato su intelligenza artificiale»

Formula per sistema vocale.

«La informiamo che sta parlando con un assistente vocale automatico basato su un sistema di intelligenza artificiale. Per essere messo in contatto con un operatore, dica "operatore" in qualsiasi momento.»

Formula per contesto professionale con destinatari qualificati.

«Il presente servizio è erogato mediante un sistema di intelligenza artificiale. Gli esiti restituiti non costituiscono parere professionale e richiedono verifica.»

C.2. Contenuti visivi e audiovisivi

Etichetta per contenuto integralmente generato.

«Contenuto generato con intelligenza artificiale»

Etichetta per contenuto parzialmente manipolato.

«*Immagini modificate mediante sistemi di intelligenza artificiale*»

Etichetta per contenuto audio.

«*La voce riprodotta è generata artificialmente*»

Formula per opera manifestamente creativa, da collocare nei titoli o nella scheda dell'opera.

«*Nella realizzazione dell'opera sono stati impiegati sistemi di intelligenza artificiale per la generazione o la manipolazione di [specificare].*»

C.3. Testi

Etichetta per testo integralmente generato e non sottoposto a revisione sostanziale.

«*Testo generato mediante un sistema di intelligenza artificiale e pubblicato senza revisione umana della sostanza.*»

Etichetta per porzioni determinate.

«*Le sezioni [•] del presente testo sono state generate mediante un sistema di intelligenza artificiale.*»

Nota di redazione per pubblicazione con revisione umana, non dovuta ma opportuna.

«*Nella redazione del presente contributo sono stati impiegati strumenti di intelligenza artificiale. Il testo è stato sottoposto a revisione sostanziale da parte della redazione, che ne assume la responsabilità editoriale.*»

C.4. Sistemi di riconoscimento delle emozioni e di categorizzazione biometrica

Avviso per luoghi fisici.

«*In quest'area è attivo un sistema di intelligenza artificiale che analizza [le espressioni facciali / i dati biometrici] delle persone*»

presenti. Informativa completa sul trattamento dei dati personali: [riferimento].»

Avviso per servizi da remoto.

«Il servizio impiega un sistema di intelligenza artificiale che analizza [•]. Proseguendo, l'analisi sarà attivata. Informativa completa: [riferimento].»

C.5. Clausola contrattuale per fornitori e collaboratori esterni

«Il fornitore dichiara di essere a conoscenza degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 50 del Regolamento (UE) 2024/1689 e si impegna a comunicare al committente, per ciascun contenuto consegnato, se e in quale misura esso sia stato generato o manipolato mediante sistemi di intelligenza artificiale, indicando il sistema impiegato e le eventuali marcature apposte. Il fornitore si impegna altresì a non consegnare contenuti raffiguranti persone esistenti realizzati senza il consenso delle medesime. L'inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo costituisce grave inadempimento contrattuale.»

APPENDICE D

Registro degli adempimenti di trasparenza

Il modello che segue può essere tenuto in forma di foglio elettronico. Una riga per ciascun sistema o per ciascuna categoria omogenea di contenuti.

Campo	Contenuto
Identificativo	Codice progressivo
Sistema o contenuto	Denominazione
Fornitore del sistema	Denominazione e riferimenti
Qualificazione dell'organizzazione	Fornitore, utilizzatore o entrambe
Data di introduzione o di prima diffusione	Giorno, mese, anno
Obbligo applicabile	Art. 50, par. 1, 2, 3 o 4
Esclusione invocata	Indicazione e motivazione
Modalità di adempimento	Descrizione sintetica
Testo dell'informazione	Riproduzione integrale
Collocazione	Punto dell'interfaccia o del contenuto
Evidenza conservata	Riferimento al documento probatorio
Revisione umana	Sì, no, non applicabile
Revisore e data	Nominativo e data
Responsabile editoriale	Nominativo
Data di verifica	Giorno, mese, anno
Esito	Conforme, non conforme, in corso
Riesame successivo	Data programmata

APPENDICE E

Cronologia delle date rilevanti

Data	Evento
1 agosto 2024	Entrata in vigore del Regolamento (UE) 2024/1689
2 febbraio 2025	Applicazione dei divieti di cui all'art. 5 e dell'obbligo di alfabetizzazione di cui all'art. 4
2 agosto 2025	Applicazione del regime dei modelli per finalità generali
10 ottobre 2025	Entrata in vigore della legge 23 settembre 2025, n. 132
10 giugno 2026	Pubblicazione della versione definitiva del codice di buone pratiche sulla trasparenza dei contenuti generati dall'IA
29 giugno 2026	Adozione da parte del Consiglio del Digital Omnibus sull'intelligenza artificiale
8 luglio 2026	Firma del Regolamento (UE) 2026/1744
20 luglio 2026	Approvazione delle linee guida della Commissione con Comunicazione C(2026) 5054 final
24 luglio 2026	Pubblicazione del Regolamento (UE) 2026/1744 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
27 luglio 2026	Entrata in vigore del Regolamento (UE) 2026/1744
2 agosto 2026	Applicazione dell'art. 50 e dei poteri di esecuzione
2 dicembre 2026	Marcatura ex art. 50, par. 2, per i sistemi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026; nuovi divieti del Digital Omnibus
2 agosto 2027	Operatività di almeno uno spazio di sperimentazione normativa nazionale
2 dicembre 2027	Regime dei sistemi ad alto rischio ex art. 6, par. 2, e Allegato III
2 agosto 2028	Regime dei sistemi ad alto rischio collegati ai prodotti dell'Allegato I

APPENDICE F

Domande frequenti

Se il sistema è di un fornitore terzo, l'obbligo è suo o mio?

Dipende dall'obbligo e dal ruolo. La marcatura leggibile dalla macchina di cui al par. 2 grava sul fornitore del sistema generativo. L'informazione sull'interazione di cui al par. 1 grava su chi immette sul mercato o mette in servizio il sistema con il proprio nome o marchio: se l'organizzazione appone il proprio nome, l'obbligo è suo. L'etichettatura dei contenuti di cui al par. 4 grava sull'utilizzatore, dunque su chi diffonde.

L'obbligo vale anche se il servizio è gratuito?

Sì. Il Regolamento non distingue in base all'onerosità del servizio. Rileva la qualificazione soggettiva e la circostanza che l'attività non sia meramente personale.

Un professionista che pubblica sui propri canali è un utilizzatore?

Sì, quando l'attività si colloca nell'esercizio della professione. L'esclusione riguarda l'attività personale non professionale. La persona fisica che tragga con regolarità un beneficio economico dall'attività, o che la eserciti nel quadro di un'attività d'impresa, commerciale, professionale o autonoma, è utilizzatore.

Se un collaboratore esterno produce il contenuto, chi risponde?

L'organizzazione. La persona giuridica conserva la qualifica di utilizzatore anche quando terzi intervengono nel funzionamento del sistema per suo conto e sotto la sua responsabilità e controllo. Di qui l'opportunità di clausole contrattuali e di istruzioni scritte.

La marcatura tecnica apposta dal fornitore mi esonera dall'etichettare?

No. Si tratta di adempimenti distinti. L'utilizzatore non può fondarsi sulla marcatura leggibile dalla macchina per assolvere l'obbligo di informazione, che deve essere percepibile dalla persona senza strumenti tecnici specifici.

Devo etichettare i contenuti pubblicati prima del 2 agosto 2026?

No. I contenuti generati prima di tale data non devono essere etichettati retroattivamente, benché la Commissione incoraggi a farlo ove possibile.

Il rinvio al 2 dicembre 2026 riguarda anche i miei obblighi di utilizzatore?

No. La dilazione riguarda esclusivamente l'obbligo di marcatura di cui al par. 2 e soltanto per i sistemi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026. Gli obblighi dell'utilizzatore sono esigibili dal 2 agosto 2026.

L'uso del correttore automatico fa scattare gli obblighi?

No, quando il sistema svolge una funzione assistiva di editing standard che non altera in modo sostanziale i dati di input né la loro semantica. La correzione ortografica e grammaticale ne è l'esempio tipico. La riscrittura che modifica il significato è altra cosa.

Devo aderire al codice di buone pratiche?

No, l'adesione è volontaria. Chi aderisce può avvalersi delle misure ivi previste per dimostrare la conformità agli obblighi di marcatura ed etichettatura in modo prevedibile. Chi non aderisce deve dimostrare la conformità con mezzi alternativi adeguati e può ricevere un numero maggiore di richieste di informazioni.

L'adesione al codice mi mette al riparo dalle contestazioni?

No. Il codice agevola la dimostrazione della conformità, ma non equivale a un accertamento. La valutazione finale spetta alle autorità competenti e

l'interpretazione ultima del Regolamento è rimessa alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Chi controlla e chi sanziona in Italia?

La vigilanza del mercato, comprese le attività ispettive e sanzionatorie, è attribuita all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; all'Agenzia per l'Italia digitale competono le funzioni relative alla notifica, valutazione, accreditamento e monitoraggio degli organismi di valutazione della conformità. Restano ferme le competenze delle autorità di settore e del Garante per la protezione dei dati personali.

L'etichettatura mi mette al riparo sul piano penale?

No. L'art. 612-quater del codice penale punisce la diffusione senza consenso di contenuti idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità che cagionino un danno ingiusto. L'etichettatura non supplisce alla mancanza del consenso della persona rappresentata.

APPENDICE G

Glossario

Alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale. Insieme di competenze, conoscenze e comprensione che consentono ai fornitori, agli utilizzatori e alle persone interessate di procedere a una diffusione informata dei sistemi di intelligenza artificiale, nonché di acquisire consapevolezza in ordine alle opportunità e ai rischi. È oggetto dell'obbligo di cui all'art. 4 del Regolamento, applicabile dal 2 febbraio 2025.

Categorizzazione biometrica. Classificazione di persone fisiche in categorie determinate sulla base dei loro dati biometrici. L'impiego di taluni sistemi di questo tipo è vietato dall'art. 5; per i sistemi consentiti opera l'obbligo informativo di cui all'art. 50, par. 3.

Codice di buone pratiche. Strumento volontario elaborato con il concorso dei portatori di interesse e valutato adeguato dalla Commissione e dal Comitato europeo per l'intelligenza artificiale, sul quale i soggetti aderenti possono fare affidamento per dimostrare la conformità agli obblighi di marcatura ed etichettatura.

Contenuto sintetico. Contenuto audio, immagine, video o testuale generato o manipolato mediante un sistema di intelligenza artificiale.

Controllo editoriale. Controllo esercitato in concreto da un soggetto editoriale responsabile, dotato dell'autorità di approvare, modificare o respingere la sostanza del testo per ragioni sostanziali.

Deep fake. Contenuto costituito da immagini o da contenuti audio o video generati o manipolati mediante intelligenza artificiale, che assomigliano a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che apparirebbero falsamente autentici o veritieri a una persona. La definizione è contenuta nell'art. 3, punto 60, del Regolamento.

Editing standard. Funzione assistiva che non altera in modo sostanziale i dati di input né la loro semantica. Ne sono esempi la correzione ortografica e grammaticale.

Fornitore. Soggetto che sviluppa un sistema di intelligenza artificiale, o lo fa sviluppare, e lo immette sul mercato o lo mette in servizio con il proprio nome o marchio.

Marchatura leggibile dalla macchina. Segnale incorporato nel contenuto, destinato a essere letto da strumenti automatici, che consente di rilevare l'origine artificiale del contenuto. È distinta dall'etichettatura destinata alle persone.

Modello di intelligenza artificiale per finalità generali. Modello caratterizzato da significativa generalità, in grado di svolgere con competenza un'ampia gamma di compiti distinti, soggetto al regime di cui al Capo V del Regolamento.

Responsabilità editoriale. Titolarità della responsabilità giuridica ultima sulla pubblicazione del contenuto, ivi compresa la revisione umana o il controllo editoriale.

Revisione umana. Esame deliberato della sostanza del contenuto da parte di una o più persone fisiche dotate di conoscenze pertinenti e di giudizio professionale sulla materia trattata.

Riconoscimento delle emozioni. Sistema finalizzato a individuare o inferire emozioni o intenzioni di persone fisiche sulla base dei loro dati biometrici. L'impiego nel luogo di lavoro e negli istituti di istruzione è vietato dall'art. 5, salve le eccezioni ivi previste.

Utilizzatore. Soggetto che utilizza un sistema di intelligenza artificiale sotto la propria autorità, con esclusione dell'uso nell'ambito di un'attività personale non professionale.

Vigilanza del mercato. Attività di controllo affidata alle autorità nazionali competenti, alle quali spetta in via principale l'applicazione degli obblighi di trasparenza.

APPENDICE H

Fonti

Fonti normative

Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in particolare artt. 3, 4, 5, 50 e 99.

Regolamento (UE) 2026/1744, cosiddetto Digital Omnibus sull'intelligenza artificiale, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 24 luglio 2026 ed entrato in vigore il 27 luglio 2026.

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Legge 23 settembre 2025, n. 132, recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, in vigore dal 10 ottobre 2025.

Codice penale, artt. 61, n. 11-decies, e 612-quater.

Documenti delle istituzioni dell'Unione

Commissione europea, Comunicazione C(2026) 5054 final del 20 luglio 2026, recante gli orientamenti sull'attuazione degli obblighi di trasparenza per determinati sistemi di intelligenza artificiale ai sensi dell'art. 50 del Regolamento (UE) 2024/1689.

Commissione europea, comunicato stampa IP/26/1653 del 20 luglio 2026.

Commissione europea, Codice di buone pratiche sulla trasparenza dei contenuti generati dall'intelligenza artificiale, versione definitiva pubblicata il 10 giugno 2026.

Commissione europea, risposte alle domande frequenti sugli obblighi di trasparenza di cui all'art. 50 del Regolamento (UE) 2024/1689, aggiornate al 24 luglio 2026.

Consiglio dell'Unione europea, comunicato del 29 giugno 2026 sull'adozione definitiva delle misure di semplificazione in materia di intelligenza artificiale.

Avvertenza sull'aggiornamento

Il testo è aggiornato al 7 settembre 2026. I riferimenti alle prassi applicative e ai documenti interpretativi sono suscettibili di evoluzione. Si raccomanda la verifica presso le fonti ufficiali alla data di consultazione.

L'autore

Michele Iaselli è docente di Informatica giuridica e Diritto dell'intelligenza artificiale presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

È fondatore e direttore scientifico del Centro Studi Innova Jus, coordinatore del comitato scientifico di Federprivacy e membro del comitato di presidenza di ENIA.

Ha insegnato presso la LUISS «Guido Carli» e presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II.

È autore di numerosi volumi in materia di protezione dei dati personali, diritto dell'intelligenza artificiale e governo del digitale.

Il Centro Studi Innova Jus

Il Centro Studi Innova Jus svolge attività di ricerca, formazione e divulgazione nel campo del diritto delle tecnologie, con particolare riguardo alla protezione dei dati personali, all'intelligenza artificiale, alla sicurezza informatica e al governo del digitale.

Il Centro pubblica la rivista mensile Innova Jus e la collana monografica Quaderni di Innova Jus.

I Quaderni di Innova Jus

Numeri pubblicati

n. 1 — Michele Iaselli, La trasparenza dei sistemi di intelligenza artificiale. Guida operativa all’art. 50 dell’AI Act, 2026.

I numeri successivi sono annunciati sul sito del Centro Studi Innova Jus, dal quale l’edizione digitale di ciascun quaderno è scaricabile gratuitamente.

Quaderni di Innova Jus — n. 1

Centro Studi Innova Jus — Napoli — 2026